UNIONE EUROPEA

PO FEAMP ITALIA 2014 | 2020

Progetto FEAMP approvato con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 210 del 06 dicembre 2017 e pubblicato nel BURVE n. 124 del 22.12.2017 a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 740/2017 a valere sulla misura 1.26 "Innovazione nel settore della pesca" di cui all'art. 26 Capo I, del Reg. (UE) n. 508/2014

PROGETTO 04/INP/2017

Studio di fattibilità per un modello organizzativo di II° livello (consorzio) finalizzato alla gestione delle attività di pesca artigianale costiera entro le 6 miglia

Reg. (UE) n. 508/2014 Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.
Misura 1.26 Innovazione Obiettivo Tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura".

legacoop VENETO

ISFIDPRISMA FORMAZIONE E CONSULENZA

PUBBLICAZIONE A CURA DI
Legacoop Veneto
IsfidPrisma sc

TESTI
Legacoop Veneto
IsfidPrisma sc
Antonio Gottardo
Chiara Cozzi

FOTO
Archivio GD / pag. 1, 2, 5, 8, 12, 15, 17, 19, 21, 35, 43, 44
Antonio Gottardo / pag. 4, 22
Agriteco sc / pag. 6, 13, 16

ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE
Agriteco sc / pag. 36, 38, 40, 42

GRAFICA
Maurizio Ercole / GenesiDesign.com

Indice

p.

5 Presentazione

7 D.M. 07.12.2016: Piccola pesca e piccola pesca artigianale

13 Consorzio di gestione in pillole

17 Consorzio di Gestione tra imprese della Piccola Pesca Artigianale

23 Piano di gestione della Fascia Costiera del Compartimento Marittimo di Venezia – estratto

36 Tavole cartografiche

43 Dichiarazione Ministeriale su un Piano di Azione Regionale per la piccola pesca nel Mediterraneo e nel Mare Nero

Presentazione

Gli strumenti che alleghiamo sono un contributo al settore della piccola pesca costiera. Questo segmento, storicamente e numericamente importante nella nostra regione, vive un momento di particolare difficoltà.

È una pesca che opera generalmente nell'area di mare più vicina alla costa, una zona che subisce in maniera più intensa gli effetti dell'antropizzazione del territorio e dei suoi reflui, con effetti negativi pesanti sullo stato delle risorse ittiche del mare e sugli allevamenti di mitili e pesci.

È, inoltre, l'area dove si concentra l'attività di pesca ricreativa e sportiva che per il livello di diffusione raggiunto e per le tecniche utilizzate ormai ha un peso non indifferente sullo sfruttamento della risorsa. C'è bisogno dunque di una regolazione dell'attività di pesca lungo la fascia costiera condivisa con i pescatori professionali e non professionali. Legacoop Agroalimentare-pesca assieme ai colleghi dell'Alleanza delle Cooperative ha da sempre stimolato, promosso, supportato, consorzi di gestione tra pescatori. Dobbiamo creare le condizioni normative perché queste esperienze per la piccola pesca si rafforzino e possano essere ampliate e diffuse.

Il cambio di rotta lo ha dato il decreto del dicembre 2016 sulla promozione e la costituzione dei Consorzi della piccola pesca. Un significativo passo avanti che tuttavia deve essere perfezionato e ottimizzato. Le Associazioni di categoria hanno chiesto al Governo una riflessione sul decreto, che a nostro avviso ha introdotto dei vincoli, consentendo l'accesso ai consorzi di gestione alla sola pesca artigianale, quale sottogruppo della piccola pesca costiera.

Infatti così come è stata definita la "pesca artigianale" ha escluso gran parte delle imbarcazioni di piccola pesca rendendo difficile la costituzione e la relativa operatività di nuovi consorzi di gestione. Questa pubblicazione intende fornire alle cooperative e ai pescatori del veneto gli strumenti giuridici e gestionali per iniziare con la costituzione del consorzio, in previsione dell'approntamento di piani di gestione che l'Unione europea ci sta chiedendo.

Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale

VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima",

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante "Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO il Decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal Decreto ministeriale 30 maggio 2000, recante la disciplina nazionale della piccola pesca;

VISTO il Decreto interministeriale del 5 agosto 2002, n. 218 recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 maggio 2014, concernete delega di attribuzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato On. Giuseppe Castiglione;

VISTO il Reg. (CE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO in particolare l'art. 20 del Reg. (CE) n. 1380/2013 che prevede che lo Stato membro possa adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Programma Operativo FEAMP

2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del citato Regolamento (UE) n. 508/2014 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

CONSIDERATO che l'art. 3.14 del predetto Regolamento (UE) n. 508/2014 definisce la «pesca costiera artigianale» come la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo art. 18 del medesimo Regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che, nell'ambito del predetto Programma Operativo, sia adottato "*negli Stati membri nei quali oltre 1000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale*";

CONSIDERATO che, nell'allegato 7 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) n. 508/2014, viene descritto il Piano di azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale;

CONSIDERATO che questa tipologia di pesca rispetta i limiti naturali del mare, seguendo criteri di gestione sostenibile in relazione alle normative ed alle regole cui è assoggettata ed alle tradizioni e consuetudini del mestiere, nonché delle relative limitazioni dei mezzi;

CONSIDERATA la necessità di definire, disciplinare e differenziare la "piccola pesca" e la "piccola pesca artigianale" al fine di valorizzare le realtà territoriali nazionali e le tradizioni ad essa legate, nonché incentivare l'aggregazione tra gli operatori interessati, migliorandone gli standard economici;

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure per il riconoscimento e la costituzione di Consorzi di gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attività nella giurisdizione territoriale dello stesso Compartimento Marittimo;

RITENUTO opportuno far coincidere l'ambito territoriale di detti Consorzi con quello dei rispettivi Compartimenti Marittimi di appartenenza

SENTITE le Regioni e le competenti Associazioni di Categoria

DECRETA

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Decreto si intende per:

1.1 "**piccola pesca artigianale**" la pesca pra-

ticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati:

I) Rete da posta calate (ancorate) GNS

II) Rete da posta circuitanti GNC

III) Reti a tremaglio GTR *3*

IV) Incastellate – Combinate GTN

V) Nasse e Cestelli FPO

VI) Cogolli e Bertovelli FYK

VII) Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP

IX) Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM

X) Lenze trainate LTL

XI) Arpione HAR

1.2 "**piccola pesca**":

a) la "piccola pesca artigianale";

b) la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati:

I) Piccola Rete derivante GND

II) Palangaro fisso LLS

ART. 2 CONSORZI DI GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE

1. Le imprese della "piccola pesca artigianale", operanti nell'ambito dello stesso Compartimento Marittimo, possono costituire un Consorzio di gestione (di seguito Consorzio).

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida al Consorzio la gestione, su base compartimentale, delle attività di "piccola pesca artigianale" esercitata entro le 6 miglia dalla costa e con le modalità previste dai successivi articoli.

3. Il Consorzio può essere costituito su richiesta delle imprese di pesca interessate che:

   I) comprendano un numero di soci rappresentativo di almeno il 75% delle imprese che esercitano la "piccola pesca artigianale" nel Compartimento Marittimo nel cui ambito territoriale si intende costituire il Consorzio, esclusivamente con gli attrezzi individuati al precedente art. 1.1 e che, ove annoverati nella licenza di pesca, rinuncino espressamente all'utilizzo di attrezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dal predetto art. 1.1;

   II) nel proprio statuto prevedano: a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, la gestione e la tutela delle risorse che incidono nella fascia costiera delle 6 miglia dalla costa; b) i criteri per il finanziamento del Consorzio stesso e delle relative attività; c) lo sviluppo di strutture di supporto a terra dell'attività di produzione (mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.); d) la promozione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato dei consorziati; e) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla "piccola pesca artigianale"; f) la massima collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli Istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino.

4. I Consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di riferimento.

5. Ciascun Consorzio deve determinare i cri-

teri per l'autofinanziamento del Consorzio stesso e delle relative attività.

6. I Consorzi già costituiti sulla base delle previsioni di cui al D.M. del 14 settembre 1999, "Disciplina della piccola pesca", come modificato dal D.M. del 30 maggio 2001, dovranno ricostituirsi qualora nel proprio statuto non abbiano i requisiti previsti dal presente articolo.

7. Gli statuti dei Consorzi, sia di nuova costituzione sia preesistenti, devono in ogni caso essere trasmessi, per la loro approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

8. La procedura di approvazione, di cui al precedente comma 7, deve essere applicata anche in caso di modifica dello statuto.

ART. 3 FUNZIONI E COMPITI DEI CONSORZI DI GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE

1. Al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza delle risorse alieutiche che insistono nella fascia costiera entro le 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di riferimento, il Consorzio è tenuto ad affidare l'incarico del monitoraggio ad un Istituto scientifico riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consorzio è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di competenza, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo. Entro il 1 marzo di ciascun anno, il Consorzio predispone una dettagliata relazione sull'attività di gestione svolta nell'anno precedente, anche al fine di consentire un corretto monitoraggio delle misure e delle attività realizzate dal Consorzio stesso.

3. Il Consorzio, nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca, può proporre alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali misure tecniche da applicare all'interno delle 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento quali:

   a) i periodi per le catture;

   b) i limiti spaziali e temporali per l'utilizzo degli attrezzi consentiti; c) la regolarizzazione degli accessi alle zone di pesca;

   c) la previsione di ulteriori punti di sbarco rispetto a quelli esistenti;

   d) costituzione di aree riservate al ripopolamento;

   e) la possibilità di stabilire, per le specie ittiche di interesse, taglie minime maggiori di quelle previste dalla normativa vigente;

   f) l'adozione di misure per la riduzione delle catture accessorie e degli scarti;

   g) il monitoraggio delle risorse prima e dopo l'adozione delle misure;

   h) l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori della filiera.

4. Il razionale delle risorse, tra le quali i limiti di catture per determinate specie, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.

   Consorzio può, altresì, proporre ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione

5. Il Consorzio propone al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura le misure di gestione corredate del parere scientifico dell'Istituto Scientifico designato. Il Ministero, in

caso di valutazione positiva delle suddette misure, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, alla loro approvazione con proprio provvedimento ovvero conferendone delega alla competente Capitaneria di Porto.

6. Le misure tecniche di cui alle lettere da a) a i) del precedente comma 3, nonché le eventuali ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse di cui al precedente punto 4, adottate secondo le procedure indicate al comma 5, sono obbligatorie per tutte le imprese che esercitano la pesca all'interno delle 6 miglia dalla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di riferimento.

7. Il coordinamento del controllo sul corretto operato dei Consorzi è affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

ART. 4 INCENTIVI

1. Il Consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare di incentivi previsti dalle leggi nazionali e dai regolamenti europei nei limiti e con le modalità ivi previste.

2. In ogni caso, gli incentivi di cui al comma 1 non potranno essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci.

ART. 5 REVOCA

Con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, può essere revocato l'affidamento di cui al precedente art. 2, nei confronti del Consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del Consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del Consorzio stesso.

ART. 6 ABROGAZIONI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il Decreto Ministeriale 14 settembre 1999, "Disciplina della piccola pesca", il Decreto Ministeriale 30 maggio 2001, "Modificazioni al D.M. 14 settembre 1999 recante disciplina della piccola pesca", nonché l'art. 19 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 1995, "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca".

2. Le norme abrogate dal precedente comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

3. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o non conforme alle previsioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2017. Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 133.

Consorzio di gestione in pillole

I "Consorzi di Gestione della Piccola Pesca Artigianale" sono consorzi con attività esterna che hanno lo scopo di gestire attività di indirizzo, coordinamento e gestione nel settore della piccola pesca artigianale, costituiti ai sensi del D. M. 7 dicembre 2016.

Cos'è un consorzio?

Un consorzio è un contratto con cui un gruppo di imprese o imprenditori definiscono un'organizzazione comune per lo svolgimento di una o più fasi delle rispettive imprese. È regolato dagli artt. 2602 e seguenti de Codice Civile.

Qual'è il suo scopo?

Lo scopo societario di un consorzio è mutualistico e consortile, non lucrativo. Cioè: lo scopo del consorzio non è produrre utili da distribuire ai partecipanti, bensì migliorare e ottimizzare l'attività delle imprese partecipanti, attraverso un risparmio di costi oppure per aumentare i singoli profitti o migliorare aspetti qualitativi delle singole imprese.

Cos'è un consorzio con attività esterna?

Consorzio con attività esterna significa che il Consorzio, oltre a regolare l'attività interna tra i partecipanti, può svolgere anche attività che ha rilevanza nei rapporti con i terzi ed è regolato anche agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile.

In questo caso il contratto di Consorzio è formato da atto costitutivo e statuto, preferibilmente approvati con atto pubblico davanti ad un notaio, che devono essere depositati presso il Registro Imprese e deve prevedere l'istituzione di un ufficio che svolge attività con i terzi.

Il Consorzio con attività esterna è assimilato, da un punto di vista contabile e fiscale, alla gestione di una società commerciale, con relativi obblighi dichiarativi e contabili propri delle società di capitali. Essi non redigono però un bilancio d'esercizio bensì una situazione patrimoniale.

Cos'è un consorzio di gestione della piccola pesca artigianale?

È una struttura organizzativa, generalmente costituita preferibilmente nella forma del consorzio con attività esterna, definita dal DM 7 dicembre 2016, che ha lo scopo di fornire alle imprese della piccola pesca artigianale attrezzature utili all'attività di pesca ed elementi innovativi per migliorare le condizioni dell'attività di pesca. Più in particolare, il Consorzio vuole ottimizzare la gestione e tutela delle risorse ittiche locali, sviluppare strutture di supporto a terra e promuovere iniziative di valorizzazione del pescato, proponendosi come unico interlocutore, per conto delle proprie partecipanti, nei confronti degli enti pubblici e privati.

Svolge le sue attività a favore delle imprese che operano all'interno di uno stesso compartimento marittimo, e la sua competenza è limitata al territorio di riferimento. Il Consorzio definisce regole e modalità per lo svolgimento della piccola pesca nel sue territorio di riferimento, ed infatti devono aderirvi almeno il 75% delle imprese di pesca operanti in quel Compartimento.

Come si costituisce un consorzio di gestione della piccola pesca artigianale?

Il contratto di Consorzio di Gestione con attività esterna dev'essere stipulato per iscritto, con atto pubblico (davanti al notaio). I contenuti minimi del contratto di consorzio sono: l'oggetto, la durata; la sede; gli obblighi assunti dai consorziati e i contributi dovuti; le attribuzioni dei poteri agli organi consortili; le modalità di ammissione dei nuovi consorziati; i casi di recesso e di esclusione; le sanzioni per gli inadempimenti dei consorziati.

Inoltre, se il contratto ha rilevanza esterna va aperta la Partita Iva e il contratto va depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese del territorio comunicando in particolare: denominazione, oggetto e sede dell'ufficio; durata; persone cui sono attribuite le cariche sociali (Presidente, direttore,..) e i relativi poteri e rappresentanza; la modalità di formazione del Fondo Consortile e le norme sulla liquidazione del Consorzio.

Quali sono gli obblighi dei consorziati?

I consorziati devono attenersi a quanto previsto nello statuto e nell'eventuale regolamento attuativo, compreso il pagamento del corrispettivo per i servizi resi dal Consorzio al consorziato.

Inoltre devono versare i contributi consortili deliberati dagli organi sociali, e in particolare:

- Versare la quota iniziale di partecipazione, che rappresenta il conferimento di ciascun consorziato e da cui scaturiscono diritti e doveri della sua partecipazione;
- Versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti dagli organi sociali per il funzionamento del Consorzio.

Quali sono gli organi del consorzio?

Gli organi sociali sono definiti nello statuto e generalmente sono: l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o revisore legale.

ASSEMBLEA: delibera sulle materie principali di realizzazione dell'oggetto sociale definite nello statuto, ad es. modifiche statutarie, approvazione di regolamenti, nomina degli organi sociali e loro poteri, programmi di attuazione, diritti e obblighi dei consorziati;

CONSIGLIO DIRETTIVO (o Consiglio di Amministrazione): amministra e gestisce il Consorzio secondo le direttive assembleari, curando l'applicazione dei regolamenti, redige il bilancio d'esercizio, controlla i consorziati, provvede agli adempimenti amministrativi e pubblicitari. Al suo interno viene nominato - dall'assemblea o dal Consiglio stesso - un Presidente (ed un Vicepresidente, in caso di suo impedimento) che ha la rappresentanza legale del Consorzio;

COLLEGIO SINDACALE: è obbligatorio solo al superamento di determinate dimensioni, controlla l'amministrazione del Consorzio e il rispetto delle norme di legge e statutarie; esercita anche il controllo legale sui conti.

Cos'è il fondo consortile?

È l'insieme delle risorse patrimoniali del Consorzio, che costituisce il suo patrimonio, ed è formato dai contributi versati dai consorziati e dai beni acquistati dal Consorzio. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiederne la ripartizione e i creditori dei consorziati non possono aggredirlo.

Come è gestita la responsabilità verso i terzi?

È opportuno precisare che:

- nel caso di obblighi assunti in nome del Consorzio e dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i creditori del consorzio possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile;
- invece per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati rispondono sia i consorziati sia il Fondo consortile.

Consorzio di Gestione tra imprese della Piccola Pesca Artigianale

Estratto da Statuto

ARTICOLO 1

(Denominazione)

1. Nel quadro delle iniziative finalizzate al sostegno della piccola pesca e della piccola pesca artigianale, in conformità al D.M. 7 dicembre 2016 "Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale", promosso dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo AGRITAL/AGCI, FEDAGRI PESCA - CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP VENETO, è costituito [...] un Consorzio a responsabilità limitata per il coordinamento della pesca, la produzione, gli scambi dei prodotti ittici nel territorio compartimentale di Venezia denominato: "CONSORZIO DI GESTIONE TRA IMPRESE DELLA PICCOLA PESCA E PICCOLA PESCA ARTIGIANALE .....".

ARTICOLO 2

(Sede)

[…]

ARTICOLO 3

(Scopo ed oggetto sociale)

1. Il Consorzio ha per scopo nell'ambito dei confini territoriali di riferimento la promozione dello sviluppo, della competitività e della sostenibilità della piccola pesca costiera artigianale, in particolare la gestione e tutela delle risorse che incidono nella fascia costiera entro le 6 miglia dalla costa valorizzando le produzioni delle Consorziati, la loro formazione, la valorizzazione della qualità del pescato.

2. Per conseguire tali scopi il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:

   - sviluppare strutture di supporto a terra dell'attività di produzione;

   - promuovere iniziative di valorizzazione della qualità del pescato degli associati ed ogni altra misura ritenuta idonea ad assicurare una gestione razionale delle risorse;

[…]

Il Consorzio opererà con la massima collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con gli Istituti di ricerca al fine di promuovere e realizzare studi e ricerche sull'ambiente marino.

ARTICOLO 4

(Regolamentazione consortile di pesca)

[…]

ARTICOLO 5

(Regolamento di pesca)

[…]

ARTICOLO 6

(Collaborazioni)

[…]

ARTICOLO 7

(Durata)

1. Il consorzio ha la durata fino al 31.12.2040.

2. La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria.

[…]

ARTICOLO 8

(Scioglimento)

1. Il Consorzio si scioglie per:

   a) decorso del tempo stabilito per la sua durata;

   b) sopraggiunta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

[…]

   e) altre cause previste dalla legge o deliberazione dell'assemblea straordinaria dei consorziati.

ARTICOLO 9

(Liquidazione)

[…]

ARTICOLO 10

(Gestione)

1. Il Consorzio non ha lo finalità di lucro. Sussiste per esso l'obbligo di chiudere il bilancio in pareggio.

   L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvederà alla formazione del bilancio con-

suntivo d'esercizio del Consorzio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Consorziati nei termini di legge.

[…]

2. Le spese di funzionamento generale ai fini del coordinamento tecnico e di propaganda saranno coperte dai partecipanti, in proporzione alla loro partecipazione.

[…]

ARTICOLO 11

(Fondo consortile)

[…]

ARTICOLO 12

(Riserve)

1. Tutte le riserve, a qualsiasi titolo siano costituite, devono avere le caratteristiche della indisponibilità e della indivisibilità.

[…]

ARTICOLO 13

(Entrate)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:

   a) dalle quote corrisposte dai soci all'atto di adesione;

   b) dalle quote sociali annuali ordinarie e da quelle straordinarie, nella misura stabilita dall'Assemblea;

   c) dalle sottoscrizioni in qualunque modo versate, da parte di privati o enti pubblici;

   d) da atti di liberalità e da contributi di enti pubblici e da privati;

   e) da proventi derivanti dalle rendite patrimoniali o dalle attività del Consorzio;

   f) dai contributi specificamente previsti per i consorzi dalla normativa vigente;

   g) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati.

ARTICOLO 14

(Soci o Consorziati)

1. Possono essere soci - o Consorziati - le imprese, singole o associate, anche in forma cooperativa, in possesso dei seguenti requisiti:

   a) che esercitino la piccola pesca artigianale nel Compatimento territoriale di operatività del Consorzio, per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri fuori tutto;

   b) che siano abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (ad una distanza non superiore alle 12 miglia dalla costa), con uno o più sistemi e/o attrezzi da pesca indicati come rientranti nella piccola pesca artigianale dalla normativa vigente (DM 7 dicembre 2016 e successive modifiche o integrazioni) e che rinuncino espressamente all'utilizzo di attrezzi ulteriori, ove annoverati nella licenza di pesca.

ARTICOLO 15

(Ammissione)

1. L'ammissione di nuovi Consorziati è subordinata alla presentazione della domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e di accettarle nella loro integrità.

[…]

ARTICOLO 16

(Risoluzione del rapporto consortile)

1. Il rapporto consortile è risolto per i seguenti motivi:

   a) recesso;

   b) dimissioni;

   c) espulsione.

ARTICOLO 17

(Recesso)

[…]

ARTICOLO 18

(Espulsione)

[…]

ARTICOLO 19

(Provvedimenti disciplinari)

[…]

2. I provvedimenti disciplinari sono irrogati dal Consiglio Direttivo, salvo l'espulsione dei soci che dev'essere deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 20

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:

   a) l'Assemblea;

   b) il Consiglio direttivo e il suo Presidente;

   c) il Collegio sindacale o revisore legale dei conti, ove nominati.

ARTICOLO 21

(Assemblea)

[…]

ARTICOLO 22

(Funzionamento dell'Assemblea)

[…]

ARTICOLO 23

(Consiglio direttivo)

[…]

ARTICOLO 24

(Funzionamento del Consiglio direttivo)

[…]

ARTICOLO 25

(Competenze del Consiglio direttivo)

[…]

ARTICOLO 26

(Presidente)

[…]

ARTICOLO 27

(Organo di controllo)

[…]

ARTICOLO 28

(Competenze del Collegio sindacale o Sindaco unico)

[…]

ARTICOLO 29

(Revisore legale dei conti)

[…]

ARTICOLO 30

(Regolamento di funzionamento)

1. Con l'emanazione di norme interne predisposte dal Consiglio direttivo ed approvate dall'Assemblea potranno essere definite le norme di funzionamento del Consorzio, ad integrazione o maggior dettaglio delle norme statutarie, da contenersi in apposito regolamento interno.

ARTICOLO 31

(Clausola compromissoria)

[…]

ARTICOLO 32

(Norma finale)

[…]

FEP 2007-2013

Progetto 12/SZ/2013 approvato con DGR n. 313 del 11.03.2014 - pubblicato nel

BUR Veneto n. 32 del 21.03.2014

Azione 5 - "Piano di gestione della fascia costiera"

Piano di Gestione della Fascia Costiera del Compartimento Marittimo di Venezia

Estratto

1. INTRODUZIONE

Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, l'estrazione di materie prime, il turismo, gli impianti di acquacoltura e il patrimonio culturale sottomarino, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

Al fine di favorire la coesistenza sostenibile degli usi e, ove opportuno, un'idonea ripartizione dello spazio marittimo tra i vari usi pertinenti, è necessario predisporre un quadro che comprenda almeno l'elaborazione e l'attuazione di una pianificazione dello spazio marittimo che si traduca nella definizione di piani.

L'applicazione della Direttiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che istituisce **un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo**, contribuirà alla gestione efficace delle attività marittime e all'utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere mediante la creazione di un quadro decisionale coerente, trasparente, sostenibile e basato su elementi concreti. Per conseguire i suoi obiettivi, la direttiva prevede di stabilire un processo di pianificazione dello spazio marittimo che si traduca nell'elaborazione di uno o più piani di gestione dello spazio marittimo stesso.

Con questo quadro di riferimento ad oltre 4 anni dall'entrata in vigore del Regolamento CE 1967/2006, meglio noto come Regolamento per il Mediterraneo, la pesca del Nord Adriatico, compresa quella del Compartimento Marittimo di Venezia, vuole trovare una nuova dimensione, anche perché oltre alla restrizioni normative, altri fattori hanno contribuito ad incidere negativamente sullo stato degli operatori della pesca marittima locale (opere infrastrutturali, ripascimenti, infrastrutture energetiche, ecc.).

Nell'ottica di tutela e valorizzazione delle imprese di pesca, delle comunità locali che vivono di tali mestieri e delle risorse ittiche dell'Alto adriatico le Associazioni di Categoria della pesca professionale hanno attivato nell'ambito Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" Piano di Sviluppo Locale "Pesca ed innovazione sulla costa veneziana" un proget-

to specifico dal titolo **Piano di Gestione della Fascia Costiera del Compartimento Marittimo di Venezia** con l'intenzione di mettere a disposizione delle imprese associate, degli Enti Locali, della Autorità Marittima del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una serie di strumenti di pianificazione coerenti con la logica della pianificazione dello spazio marittimo e utili a risolvere conflitti intrasettoriali ed intersettoriali.

Nell'ambito del progetto di Piano di Gestione della Fascia Costiera del Compartimento Marittimo di Venezia è stata condotta una presa d'atto del **Piano di Gestione Nazionale delle draghe idrauliche** (redatto ai sensi del Reg CE 1967/2006 e approvato con D.M. 23/09/2014) e avviato e sviluppato il **Piano di Gestione su base compartimentale degli attrezzi da posta**.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La pesca costiera nazionale, e quella veneta in particolare, ha subìto una fase di radicale riordino nel giugno 2010, con l'entrata in vigore del **Regolamento CE 1967/2006**, noto come Regolamento per il Mediterraneo, che in linea generale ha previsto:

- Il divieto di effettuare azione di pesca a strascico entro tre miglia marine dalla costa.
- L'obbligo di utilizzo di reti aventi maglia di forma romboidale e larghezza di 50 mm o maglie di forma quadrata con larghezza 40 mm.
- Il divieto di pesca con draga idraulica entro 0.3 miglia marine dalla costa.

Nell'ambito Alto Adriatico tale regolamento ha generato impatti significativi su oltre 100 imprese di pesca che fino ad allora esercitavano la pesca a strascico entro tre miglia marine in base ad una deroga alla normativa nazionale (**DPR 1639/1968**), mirata soprattutto alla pratica di due tipologie di pesche "speciali": la pesca delle seppie (periodo aprile-giugno) e la pesca dei latterini (periodo novembre-febbraio).

Al Reg. CE 1967/2006 sono seguiti altri regolamenti che hanno apportato ulteriori modifiche ed aggiornamenti alla pesca marittima locale, quali il **Regolamento CE 1224/2009 ed il Regolamento UE 404/2011**, che istituiscono il sistema di licenza a punti e l'uso del giornale di bordo, elettronico (log-book) o cartaceo, per comunicare tutti i dati delle uscite in mare (orari, quantitativi e specie pescati, imprevisti, trasbordi, ecc.).

In questo quadro si inserisce la **Direttiva 2014/89/UE** che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo nell'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine. Gli obiettivi della presente Direttiva (art. 5) consigliano l'adozione di Piani di Gestione per contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico.

Altri livelli di controllo sono stati applicati alle specie inserite negli elenchi CITES ed in qualche modo ritenute in pericolo, al fine di rinvigorire gli stock, come ad esempio l'anguilla europea, oggetto del **Regolamento CE 1100/2007**.

Inoltre, dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore un nuovo regolamento comunitario che vieta l'utilizzo degli attrezzi da posta derivanti.

In ambito nazionale la legge di riferimento è il **DPR 1639/1968** (in attuazione alla Legge Nazionale 963/1965) aggiornato negli anni, con Decreti Ministeriali ed Ordinanze della Capitaneria di Porto emanati per regolamentare i singoli sistemi di pesca. Regolamenti paralleli gestiscono la pesca di molluschi bivalvi con draga idraulica, in quanto questo sistema di pesca è stato dato in gestione a Consorzi (Co.Ge.Vo.) istituiti con il **DM 44 del 12 gennaio 1995** e s.i.m. e l'attività di pesca regolata con altri decreti ed ordinanze. Al fine di ottemperare alle richieste pervenute dalla Commissione Pesca UE, il competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha redatto ed adottato un **Piano Nazionale di Gestione delle draghe idrauliche (D.M. 23 settembre 2014)**, che attualmente è in fase di analisi alla suddetta Commissione Pesca Europea. Questo nuovo Piano Nazionale di Gestione aggiornava il precedente Piano redatto nel 2010.

Nel contempo nel Compartimento Marittimo di Venezia, dove le draghe idrauliche sono afferenti al Co.Ge.Vo. di Venezia, i diversi sistemi di pesca fanno riferimento ad **Ordinanze della locale Capitaneria di Porto** emanate ad hoc per attuare le attività gestionali proposte dai competenti consorzi.

In ambito locale gli attrezzi da posta sono regolamentati dalla Capitaneria di Porto di Venezia, con Ordinanze di carattere generale (n. 10/1991 e 29/2007) che contengono tutte le indicazioni per questa tipologia ed un'ordinanza di carattere annuale che determina inizio e fine stagione di pesca ed eventuali modifiche.

Parallelamente alle Ordinanze che regolano la pesca marittima si inseriscono le Ordinanze emanate dalla stessa Autorità Marittima per normare la **Sicurezza Balneare** (Ordinanze n. 43/2012 e 44/2012).

3. INTERFERENZE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PREVISTE NELLA FASCIA COSTIERA NEI CONFRONTI DELLE ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA

I pescatori locali hanno evidenziato che oltre alla carenza di risorsa ed alle problematiche legate alla normativa, il "loro" mare è un cantiere aperto, dove vengono effettuati moltissimi lavori che interferiscono con l'attività di pesca.

L'esempio più famoso di lavori marittimi in ambito veneziano è la realizzazione del sistema Mo.S.E. alle bocche di porto per proteggere Venezia e la sua laguna dagli eventi di alta marea, un'attività che ormai continua dal maggio 2003 (posa della prima pietra) e che ha adattato la conformazione del litorale alle esigenze dell'opera.

Nel frattempo sono seguiti alcuni progetti di una certa rilevanza che fino ad ora sono rimasti sulla carta, quali *la darsena sul lato mare della diga foranea di San Nicolò di Lido di Venezia*, che se realizzata potrebbe sottrarre circa 75 ettari di ambito marino, danneggiando in particolare la pesca della *Chamelea gallina*, ed *il terminal plurimodale off-shore*, che dovrebbe sorgere circa 8 miglia nautiche al largo della bocca di porto di Malamocco e fare da punto di smistamento del traffico mercantile di tutto il Nord Adriatico. Questa opera presenterebbe interferenze di varia entità su più sistemi di pesca, interessando maggiormente la risorsa *Callista chione* (fasolaro), in quanto sottrarrebbe circa 2.500 ettari di un ambito ad elevata densità di questi molluschi bivalvi, ed in misura minore seppur sempre con una certa rilevanza anche altre tipologie di pesca quali lo strascico, la pesca con draga idraulica di vongola adriatica e la pesca con attrezzi da posta.

Altro tema di interventi in ambito marittimo sono i dragaggi per effettuare i ripascimenti delle spiagge, che durante la stagione invernale subiscono gli effetti negativi delle continue, e sempre più intense, mareggiate. Nella tabella 8.1 sono riportati i principali interventi proposti ed effettuati lungo la fascia costiera del Veneto dal 2010 al 2014. In particolare, il "Programma sperimentale per la ricomposizione ambientale e produttiva nell'ambito delle attività di escavazione marina e ripascimento costiero sulle risorse *C. chione* e *C. gallina* nella cava JC (2011-2014)" è stato il progetto che ha dato il via ad una nuova modalità gestionale dei lavori marittimi in ambito regionale. Infatti, l'Unità di Crisi della Pesca (istituita dalla Regione del Veneto con DGR 1589 del 08 giugno 2010 ed integrata con DGR 2297 del 28 settembre 2010) ha redatto un protocollo operativo da attuare ogni qualvolta un'opera infrastrutturale interferisca con la pesca, costituito da attività di ricomposizione ambientale e produttiva e di ricomposizione socio-economica.

Per quanto riguarda la ricomposizione ambientale e produttiva le **linee principali di tale protocollo di intervento prevedono una serie di attività ante-opera** (a tutela dei banchi naturali e dei mestieri della pesca) **ed un'ulteriore serie di attività post-opera** (per la ricostituzione dei banchi naturali ove possibile o lo spostamento degli stessi in altre zone da riattivare), inoltre in situazioni in cui gli interventi prevedono un'interferenza maggiore sulla struttura produttiva locale (mentre se l'intervento è di una certa entità) si procede con un'analisi dettagliata di tutte le componenti inte-

ressate ricercando quegli interventi che possano garantire anche una ricomposizione socio-economica del settore.

In tale caso gli obiettivi da raggiungere con azioni/progetti possono essere così sintetizzati:

- riarmonizzare lo sforzo di pesca nei diversi comparti;
- riconversione di addetti-mestieri-imbarcazioni;
- potenziamento delle attività integrative (turismo, pesca sportiva, impianti a mare);
- formulazione di piani di gestione (strascico, fasolari, vongole, seppie);
- programmi di valorizzazione della produzione;
- iniziative di trasformazione di prodotti con impianti a terra;
- miglioramento delle tecniche commercializzazione.

TABELLA 3.1

Elenco delle principali opere infrastrutturali realizzate lungo la fascia costiera veneta (2010-2014).

Intervento	Localizzazione	Soggetto promotore
Attività di escavazione marina e ripascimento costiero sulle risorse Callista chione e Chamelea gallina nella cava JC (2011-2014)	Litorale Eraclea-Caorle e area marina (cava JC) a 8 miglia nautiche	Regione del Veneto – Difesa del Suolo
Interventi integrativi alle foci dei fiumi Brenta e Adige. Interventi emergenziali a protezione dei litorali di Sottomarina e Isola verde, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 6 marzo 2009 – Stagione 2011	Litorale di Sottomarina e Isola Verde	Magistrato alle Acque di Venezia
Interventi integrativi alle foci dei fiumi Brenta e Adige. Interventi emergenziali a protezione dei litorali di Sottomarina e Isola verde, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 6 marzo 2009 – Stagione 2012	Litorale di Sottomarina e Isola Verde	Magistrato alle Acque di Venezia – Regione del Veneto
Porto turistico in località San Nicolò. Riqualificazione e sviluppo dell'"ex Ospedale al Mare" del Lido di Venezia ed aree di prossimità (2011)	Litorale Lido di Venezia	Est Capital Sgr
Progetto del nuovo porto turistico di Caleri (2010-2011)	Laguna di Caleri – comune di Rosolina	Rosamarina s.r.l.
Progetto del Terminal Plurimodale Off-shore (2013)	Litorale Lido di Venezia – Pellestrina a 8 miglia nautiche	Magistrato alle Acque di Venezia
Progetto innovativo di ripascimento del litorale di Cortellazzo-Jesolo (2013)	Litorale di Jesolo	Magistrato alle Acque di Venezia – Regione del Veneto
Progetto di ripascimento del litorale di Sottomarina ed Isola Verde (2013)	Litorale di Sottomarina e Isola Verde	Magistrato alle Acque di Venezia
Progetto di ripascimento del litorale di Cortellazzo-Jesolo sulla risorsa Chamelea gallina (anno 2014)	Litorale di Jesolo	Magistrato alle Acque di Venezia – Regione del Veneto
Progetto di ripascimento e realizzazione della barriera sommersa lungo il litorale di Chioggia-Sottomarina sulla risorsa Chamelea gallina (anno 2014)	Litorale di Sottomarina e Isola Verde	Magistrato alle Acque di Venezia – Regione del Veneto
Realizzazione barriera soffolta nel litorale antistante il Lido di sottomarina	Litorale di Sottomarina	Magistrato alle Acque di Venezia – Regione del Veneto

4. INTERFERENZE TRA I DIVERSI SISTEMI DI PESCA

Il Regolamento CE 1967/2006 ha creato molti disagi alla pesca marittima del Veneto, ma d'altra parte ha risolto una delle conflittualità che vi erano tra i diversi sistemi di pesca. Infatti, a partire dal 1° giugno 2010 è cessata l'interferenza tra la pesca a strascico e le attività di pesca praticate entro le 3 miglia nautiche.

Lungo la fascia costiera sono in essere le seguenti interferenze tra sistemi di pesca:

- Pesca con nasse e pesca con draghe idrauliche.
- Pesca draghe idrauliche e impianti di acquacoltura.
- Pesca con draghe idrauliche (fasolari) e pesca a strascico.
- Pesca a strascico ed impianti di acquacoltura.

4.1 PESCA CON LE NASSE ED ATTREZZI DA POSTA E PESCA CON DRAGHE IDRAULICHE

La pesca con draga idraulica di vongole, cappelunghe e cuori, svolgendosi a distanza ravvicinata dalla linea di costa (tra 0.3 miglia nautiche ed in alcuni punti anche fino a 1,5-2 miglia nautiche), entra spesso in conflitto con altre attività di pesca che insistono sugli stessi areali, come ad esempio la pesca con attrezzi da posta (nasse e reoni per seppie, tramagli e "imbrocco").

Per le caratteristiche stesse della pesca con draga idraulica, che prevede il traino di una gabbia sul fondale (cfr. paragrafo 7.4.1), con un raggio di manovra piuttosto significativo, il passaggio del motopesca può causare danni ad altri attrezzi fissi e posizionati in tire o lunghi distese di rete.

L'interferenza si accentua nel periodo primaverile-estivo (aprile-luglio), quando viene praticata la pesca delle seppie con nasse e reoni e la fascia costiera veneziana è letteralmente foderata di attrezzi da posta (nel 2014: 58.000 nasse e 58 postazioni per reoni – Fonte: Capitaneria di Porto di Venezia).

Un'azione di parziale mitigazione delle interferenze si osserva dal momento in cui gli Enti Gestori della pesca ai molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo.) istituiscono il fermo pesca di due mesi nel periodo compreso tra aprile e giugno. Fermo pesca che ha più una valenza di non creare conflittualità tra la pesca delle seppie e quella delle vongole di mare che biologica, poiché i mesi migliori per un reale fermo biologico sarebbero i mesi estivi.

L'interferenza tra pesca con draga idraulica e attrezzi da posta fissi (nasse e reoni) è presente, crea annualmente delle problematiche ed è necessario applicare azioni gestionali.

4.2 PESCA CON DRAGHE IDRAULICHE E MITILICOLTURE

La pesca delle vongole della specie *C. gallina* con draga idraulica è praticata lungo la fascia costiera dalle 0,3 miglia nautiche spingendosi al largo fino a dove la risorsa è presente in quantità tali da garantire un'attività economicamente sostenibile (in alcuni punti l'areale arriva a 1,5-2 miglia nautiche).

Generalmente i motopesca adibiti a tale tipo di pesca non si spingono mai oltre la batimetria dei 8-9 m dove, per l'aumento della componente limosa dei sedimenti, diminuisce l'idoneità dell'ambiente per l'insediamento e lo sviluppo di *C. gallina*.

Attualmente non sono state riscontrate interferenze tra questa attività di pesca e l'allevamento di mitili su long-line e di conseguenza tale conflittualità assume significato ed importanza soltanto in fase di assegnazione di nuove concessioni per attività di mitilicoltura in areali all'interno di circa 1,5 miglia nautiche.

L'interferenza tra pesca con draghe idrauliche ed allevamento di mitili viene classificata come non presente, ma potenziale.

4.3 Pesca con draghe idrauliche e pesca a strascico

La pesca a strascico, dopo essere stata obbligatoriamente portata oltre le tre miglia nautiche po-

trebbe interferire con le draghe idrauliche dedite alla pesca dei fasolari (*Callista chione*) che operano sugli scanni sabbiosi oltre le 5 miglia nautiche.

Eventi di interferenza o di conflitti tra unità dedite a queste due tipologie di pesca non sono state riscontrate, a fronte di un rispetto reciproco presente tra loro.

Quindi, **l'interferenza tra pesca dei fasolari (C. chione) con draghe idrauliche e pesca a strascico viene classificata come non presente, ma potenziale.**

4.4 PESCA A STRASCICO E MITILICOLTURE

L'entrata in vigore del Reg. CE 1967/2006 ha creato il nuovo limite delle tre miglia nautiche per l'esercizio della pesca a strascico. In tale situazione sono decaduti la maggior parte delle esistenti interferenze tra questo tipo di pesca e gli impianti long-line di mitilicoltura, in quanto solo 4 (uno a Caorle e tre a Pellestrina) sono posizionati oltre le tre miglia nautiche nel Compartimento Marittimo di Venezia.

Il conflitto viene generato dal passaggio dei pescherecci con lo strascico troppo vicino agli impianti (dove solitamente vi è una concentrazione maggiore di fauna ittica), con l'aggancio di alcune travi e la perdita delle reste di mitili, ivi appese in sospensione ed un conseguente danno economico.

Nella situazione attuale l'interferenza esiste e sono noti casi anche recenti di danneggiamenti agli impianti long-line provocati da pescherecci dediti allo strascico.

5. ALTRE INTERFERENZE COINVOLGENTI I SISTEMI DI PESCA

In ambito marittimo insistono altre attività e/o vincoli che possono interferire con la pesca marittima.

5.1 PROTEZIONE DELLE "TEGNUE" E PESCA A STRASCICO

Un punto contrastato della pesca in Alto Adriatico in rapporto alla protezione e tutela di particolari biotopi è rappresentato dalle tegnue, formazioni rocciose che si trovano distribuite "a macchia di leopardo" e si innalzano dal fondale sabbioso da qualche centimetro a pochi metri. Si tratta di ambienti che per la loro conformazione sono densamente popolati da organismi animali e vegetali che possono essere gravemente danneggiati dal passaggio dei ramponi e delle reti a strascico. Il problema si è accentuato nel tempo con l'avvento delle turbosoffianti e della pesca a strascico, effettuata con reti dotate di una catena a protezione del bordo inferiore e trainata da due battelli con motorizzazioni elevatissime, che ha permesso di pescare sempre più vicino e addirittura sopra questi affioramenti, con danneggiamenti talora molto evidenti.

Le tegnue presenti lungo i litorali del Compartimento Marittimo di Venezia (Caorle, Cavallino e Lido-Pellestrina) sono ambiti protetti con normative specifiche dove la pesca professionale e sportiva è preclusa. Sono ammesse attività di immersione solo organizzate con gli Enti gestori delle singole tegnue.

Tale interferenza è presente, originata esclusivamente dal non rispetto da parte dei pescatori di normative vigenti, atte alla protezione di ambienti marini particolari e di elevato pregio ecologico. Difficile risulta anche far rispettare la normativa per via della localizzazione delle tegnue e della velocità dell'azione di pesca.

5.2 PESCA E QUALITÀ DELLE ACQUE

Una delle problematiche che il settore della pesca deve affrontare è rappresentato dalla qualità delle acque che spesso risulta compromessa a causa di eventi di varia natura, soprattutto riconducibili ad origini antropiche.

A circa 3 miglia dal litorale veneto, ad esempio, esistono lungo la costa delle condotte sottomarine che sversano in mare tramite dei diffusori gli scarichi fognari provenienti dagli impianti di depurazione: in questi punti la pesca è interdetta

per un raggio di 500 m.

Anche le foci dei fiumi, Tagliamento, Livenza e Piave, possono avere impatti rilevanti per l'attività di pesca, innanzitutto per le variazioni chimico-fisiche che si vengono a creare e per gli apporti di inquinanti derivanti dai dilavamenti dei terreni agricoli e da qualche sversamento non autorizzato di tipo industriale o di sostanze immesse direttamente nei bacini fluviali sempre in modo non rispettoso della normativa ambientale. Molti fiumi veneti infatti hanno subito modifiche di rettificazione, le golene sono state imbonite e le rive cementificate, per cui le acque non riescono a depurarsi naturalmente prima dello sbocco in mare.

Notevole è anche l'apporto di materiale fine che, depositandosi sui fondali, produce una serie di effetti (tra cui modifica del sedimento e fenomeni di anossia) di entità variabile a seconda della quantità di materiale, della zona e del periodo.

Sostanzialmente qualsiasi elemento che altera lo stato dell'acqua di mare e la sua classificazione può avere effetti negativi sulla risorsa alieutica, sulla pesca e sulla filiera (tracciabilità del prodotto) a tutela del consumatore finale.

Finora sono stati riscontrati casi di modifiche temporanee della classificazione delle acque ed interruzioni limitate delle attività di pesca, ma in caso di realizzazione di grandi opere (i.e. Terminal Plurimodale Off-shore) potrebbe essere cambiata la classificazione di alcuni ambiti con ripercussioni forti sulle attività di pesca ivi comprese. Attualmente le acque costiere oltre sono classificate tipologia A, cioè i molluschi qui pescati possono essere consumati subito ed anche crudi, senza ulteriori oneri per i pescatori; se a causa di un peggioramento della qualità delle acque queste venissero classificate come B significherebbe che i molluschi qui pescati potrebbero essere commercializzati e quindi consumati solo previa stabulazione presso centri autorizzati, con aggravio delle spese a carico del pescatore.

La presente interferenza è stata censita solo per periodi limitati ed areali limitati e ad oggi rimane un evento potenziale da verificare qualora vengano approvati progetti esecutivi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali in ambito marittimo.

5.3 PESCA COSTIERA E TURISMO BALNEARE

Durante la stagione balneare le Capitanerie di Porto locali disciplinano le attività di pesca in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti. Pur con delle differenze tra le diverse Capitanerie, nel periodo da maggio a settembre è costantemente vietata la pesca entro la fascia dei 500 m dalla costa (delimitata con boe di colore rosso), e comunque a batimetria inferiore ai 3 m.

Tale limitazione crea problemi di lieve entità alla pesca con attrezzi fissi da posta, che comunque vengono spostati più al largo annullando completamente l'interferenza.

6. ALTRE CRITICITÀ RELATIVE ALLA PESCA CON ATTREZZI DA POSTA

L'approccio metodologico di condivisione del presente Piano di Gestione presso tutte le marinerie interessate ha permesso di evidenziare ulteriori problematiche che interferiscono direttamente con i pescatori professionali che posizionano in mare gli attrezzi da posta.

Questi problemi riguardano:

- La presenza di operatori professionali regolarmente autorizzati che posizionano un numero più elevato di nasse rispetto al massimo consentito dalla normativa vigente (300 nasse per un operatore imbarcato e 600 nasse per due o più operatori imbarcati).
- La presenza di operatori non a norma (comunemente chiamati *pescatori abusivi*). Questi soggetti operano danneggiando direttamente ed indirettamente gli operatori regolari. Infatti, intensificano lo sforzo di pesca, sbilanciano i flussi di mercato e conferiscono il tutto al di fuori dei canali usuali. La loro quantificazione è molto complessa, se non impossibile, in quanto costituiscono un gruppo molto eterogeneo.
- La presenza di pescatori sportivi regolarmen-

te autorizzati, ma che non si attengono al limite massimo di 5 kg/giorno di risorsa pescabile e non rispettano il numero massimo di attrezzi utilizzabili (max. 2 nasse per imbarcazione).

La risoluzione di queste problematiche è stata sinora un'operazione molto difficile da attuare, e si presume che con le **Azioni di Piano** qui proposte si riesce a introdurre le prime limitazioni. Infatti, con un numero determinato zone su cui si può posizionare un numero determinato di attrezzi, appositamente segnalati, si ritiene più immediata l'individuazione dei sistemi autorizzati, facilitando il lavoro delle autorità durante i controlli in ambito marino per l'individuazione dei pescatori abusivi e degli operatori che sforano nel numero di attrezzi posizionati.

Relativamente ai pescatori sportivi, che dovrebbero pescare per diletto, è presumibile una revisione del Regolamento di pesca (DPR 1639/1968), con una **riduzione dei quantitativi di risorsa pescabili** su base giornaliera, trasformandola su base periodica (ad esempio mensile) **e l'introduzione di un tesserino**, sullo stile utilizzato dai cacciatori e dai pescatori sportivi di acque interne.

7. PIANO DI GESTIONE NAZIONALE PER LE DRAGHE IDRAULICHE

Il comparto delle draghe idrauliche, che si gestisce tramite i Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia, possiede un Piano Nazionale di Gestione approvato ed adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali (MIPAAF) con D.M. 23 settembre 2014.

Il Piano di Gestione è stato redatto per rispondere alle richieste provenienti dalla Commissione Pesca UE e per uniformarsi al Reg. CE 1967/2006. Attualmente è in fase di risoluzione in ambito europeo per risolvere l'infrazione relativa ad una serie di problematiche, quali la taglia minima di cattura, la tolleranza del 10% sul prodotto sotto misura, ecc.

Relativamente al Veneto sono stati redatti due distinti Piani di Gestione, uno per il Compartimento Marittimo di Venezia ed un secondo per il Compartimento Marittimo di Chioggia, con azioni e proposte che comunque seguono una ben delineata linea gestionale.

Di seguito si descrivono le Azioni gestionali presenti nel Piano Nazionale di Gestione delle Draghe Idrauliche e riferibili al Compartimento Marittimo di Venezia.

Le **misure gestionali generali** proposte e realizzate devono garantire i seguenti requisiti:

- Tutte le attività previste saranno gestite, compreso il monitoraggio, dal Consorzio di Gestione Molluschi.
- Il piano di gestione verrà aggiornato annualmente in accordo con la Regione Veneto sulla base degli orientamenti discussi ed approvati dall'assemblea dei soci del Consorzio e tale piano sarà presentato alla D.G. Pesca Marittima come previsto dall'attuale normativa.
- Nei limiti della legislazione vigente, potranno essere richiesti contributi per la realizzazione delle iniziative previste dal piano.

8. PIANO ANNUALE LOCALIZZAZIONE ATTREZZO DENOMINATO REONE (GRANDE COGOLLO)

Nell'ambito della redazione del presente Piano è già stato redatto il primo strumento relativo alla localizzazione dell'attrezzo denominato reone per l'anno 2015.

L'utilizzo di tale attrezzo nella fascia costiera dei Lidi di Venezia, Cavallino e Pellestrina, che solitamente si sviluppa nel periodo compreso tra inizi di marzo e metà del mese di maggio, è stato regolamentato per la prima volta nell'anno 2007 con una specifica ordinanza della competente Capitaneria di Porto di Venezia (ordinanza n. 29/2007).

A partire dal 2007 si è assistito ad un progressivo incremento delle richieste con l'insorgere di una con-

flittualità fra imprese di pesca in merito alla localizzazione degli attrezzi ed alla loro dimensione. Negli ultimi anni, su indicazione della capitaneria di Porto di Venezia, l'accordo sulla definitiva localizzazione è avvenuto tramite l'intervento delle Cooperative e delle Associazioni professionali di riferimento, ed anche questa azione di Piano è stata sviluppata in modo che la proposta pianificatoria sia una sintesi delle esigenze delle diverse imprese.

In riferimento alla necessità di:

- tutelare la risorsa seppia comune (*Sepia officinalis*) da eccessivi sforzi di pesca;
- limitare le interferenze con le nasse e con le draghe idrauliche;

è stato necessario individuare un set di regole che si articola come segue:

- il **numero massimo di postazioni da autorizzare è fissato in 58** per i prossimi 5 anni (fino al 2020), con la seguente ripartizione zonale: Litorale di Cavallino-Treporti: 6 postazioni; Litorale di Lido di Venezia: 27 postazioni (compresa lunata della bocca di porto di Lido di Venezia); Litorale di Pellestrina: 25 postazioni (compresa lunata della bocca di porto di Malamocco).
- dall'inizio della stagione di pesca i grandi cogolli/reoni possono essere posizionati da 200 metri dalla linea di costa o dalla diga sommersa (se presente) fino a circa 600 metri (0.32 miglia nautiche);
- Un'impresa di pesca può richiedere al massimo n. 3 postazioni, ma se ci sono eccedenze di richieste si procederà a diminuire il numero massimo di postazioni, prima su base volontaria e poi per sorteggio.
- Le richieste per il posizionamento, per essere accettate e rinnovate, dovranno contenere un'autocertificazione con i dati di pescato ed i ricavi ottenuti con il sistema di pesca dei reoni durante la stagione precedente. In particolare, se i dati di pescato ed i ricavi ottenuti sono inferiori al valore medio compartimentale, dovrà essere comunicata la motivazione (perdita attrezzi, stagione di pesca accorciata, ecc.) e se per tre anni consecutivi non si presenta un'autocertificazione sostenibile non verrà rilasciata per l'anno successivo l'autorizzazione alla pesca con grandi cogolli/reoni e nasse.
- Il Piano di posizionamento deve essere condiviso e firmato da tutte le Cooperative richiedenti le postazioni.

9. PIANO SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2015 E 2016 PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE NASSE PER LA PESCA DELLE SEPPIE

La crisi generale della pesca che ha gravato maggiormente su alcuni settori (piccolo strascico, pesca delle vongole veraci in ambito lagunare, ed in parte pesca dei molluschi bivalvi in mare) ha dirottato lo sforzo di pesca sugli attrezzi da posta, i quali hanno mostrato un significativo incremento di richieste.

In particolare, è aumentato il numero di imprese interessate a posizionare le nasse per la stagione delle seppie lungo la fascia costiera, favorendo l'insorgere di aspetti conflittuali che necessitano una regolamentazione specifica al fine di permettere il regolare svolgimento della stagione di pesca.

Il set di regole sono state proposte nel **"Piano Sperimentale per gli anni 2015 e 2016 per la localizzazione delle nasse per la pesca delle seppie"**.

Considerando la necessità di:

- tutelare la risorsa seppia comune (*Sepia officinalis*) da eccessivi sforzi di pesca;
- limitare le interferenze con le draghe idrauliche;

sono state proposte le seguenti Azioni di Piano:

AZIONE DI PIANO N. 1:

Suddivisione del Compartimento Marittimo di Venezia in ambiti omogenei

La fascia costiera del Compartimento Marittimo di Venezia è stata suddivisa in n. 6 Ambiti omogenei, tenendo in considerazione i confini fisico-geografi-

ci presenti lungo i litorali. Tali Ambiti sono stati singolarmente suddivisi al loro interno in Aree (complessivamente n. 30 Aree) in funzione delle opere infrastrutturali presenti (moli, pennelli, dighe sommerse-soffolte, ecc.) e delle abitudini delle diverse marinerie al posizionamento degli attrezzi.

Su questa base sono stati individuati i seguenti Ambiti ed Aree:

- Ambito n. 1 Bibione-Caorle, da foce fiume Tagliamento a foce fiume Livenza, suddiviso in n. 6 aree. Questo tratto costiero è caratterizzato da un areale di pesca assai ridotto che si estende fino a circa 800-900 metri dalla linea di battigia, sia per le vongole, che per le seppie. Il ridotto e sovrapposto areale di pesca (sovrapposizione al 100%) ha richiesto l'individuazione di una soluzione ad hoc per poter preservare entrambi i mestieri coinvolti.

- Ambito n. 2 Caorle-Eraclea, da foce fiume Livenza a foce fiume Piave, suddiviso in n. 4 aree. Questo tratto costiero è caratterizzato da un areale di pesca assai ridotto che si estende fino a circa 800-900 metri dalla linea di battigia, sia per le vongole, che per le seppie. Il ridotto e sovrapposto areale di pesca (sovrapposizione al 100%) ha richiesto l'individuazione di una soluzione ad hoc per poter preservare entrambi i mestieri coinvolti.

- Ambito n. 3 Cortellazzo-Jesolo, da foce fiume Piave a foce fiume Sile, suddiviso in n. 4 aree. Tra il Piave ed il Sile è presente un areale di pesca ristretto che per le vongole di mare arriva a circa 800-900 metri dalla linea di battigia e per le nasse si attesta a circa 1.200 da essa.

- Ambito n. 4 Cavallino-Treporti, da foce fiume Sile a bocca di porto di Lido di Venezia, suddiviso in n. 4 aree. Il tratto antistante il comune di Cavallino-Treporti è caratterizzato da un'estensione dell'areale di pesca per *C. gallina* che termina a circa 1.000 metri dalla linea di costa e per le seppie che si attesta a circa 1.200 metri dalla linea di battigia.

- Ambito n. 5 Lido di Venezia, da bocca di porto di Lido di Venezia, zona San Nicolò a bocca di porto di Malamocco, località Alberoni, suddiviso in n. 4 aree. Il litorale di Lido di Venezia è il più esteso in assoluto con la distribuzione dei banchi naturali di *C. gallina* ed il posizionamento delle nasse che giungono a circa 2.800-3.000 metri dalla linea di costa (circa 1,5 miglia nautiche) nella metà settentrionale dell'ambito. Al di sotto l'estensione effettiva del posizionamento delle nasse si ferma a 1.800 metri (circa 1 miglio nautico). A Lido di Venezia si tiene in considerazione la presenza di una diga sommersa (soffolta) che si estende per circa 5 km fino in località Alberoni.

- Ambito n. 6 Pellestrina, da bocca di porto di Malamocco, località Santa Maria del Mare e bocca di porto di Chioggia, località di Ca' Roman, suddiviso in n. 8 aree, in quanto qui è stata sfruttata la suddivisione dettata dalla presenza dei pennelli lungo la costa, costruiti nell'ambito dell'intervento di protezione del litorale che ha previsto il posizionamento delle diga sommersa (soffolta). Anche Pellestrina è un areale piuttosto ampio con le vongole che sono distribuite fino a circa 2.800-3.000 metri dalla linea di costa (circa 1,5 miglia nautiche) e le nasse che sono posizionate al massimo fino a 1.500-1.800 metri (circa 1 miglio nautico).

AZIONE DI PIANO N. 2:

Identificazione delle zone di pesca

Nel presente Piano, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state individuate, **per gli ambiti compresi tra Cortellazzo e Pellestrina** (dalla foce del fiume Piave alla bocca di porto di Chioggia, in località Ca' Roman), le seguenti zone a partire dalla linea di battigia:

- Zona di pesca con le nasse per le seppie compresa tra 200 metri (0.11 miglia nautiche) e 500 metri (0.27 miglia nautiche) nel periodo aprile-entrata in vigore dell'Ordinanza sulla Sicurezza balneare.

- Corridoio di pesca esclusivo con Draga Idraulica compreso tra 550 metri (0.3 miglia nautiche) e 850 metri (0.46 miglia nautiche), nel periodo aprile-luglio.

- Zona di pesca con le nasse per le seppie oltre 850 metri (0.46 miglia nautiche) nel periodo aprile-luglio.

Nella zona compresa tra 500 metri e 550 metri (tra 0.27 e 0.3 miglia nautiche) nel periodo aprile-luglio è consentita la pesca con le nasse.

Se nel periodo aprile-luglio i Consorzi di Gestione Molluschi Bivalvi (Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia) effettuano un fermo tecnico, il corridoio di pesca esclusivo per Draga Idraulica compreso tra 550 metri (0.3 miglia nautiche) e 850 metri (0.46 miglia nautiche) è utilizzabile dagli operatori che posizionano le nasse per il periodo del fermo tecnico stesso.

AZIONE DI PIANO N. 3:

Azione sperimentale negli Ambiti 1 e 2, compresi tra Bibione ed Eraclea (dalla foce del fiume Tagliamento alla foce del fiume Piave)

Negli Ambiti compresi tra Bibione ed Eraclea è presente un areale di pesca assai ridotto rispetto alle altre realtà del Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende fino a circa 800-900 metri (0.4-0.5 miglia nautiche) dalla linea di battigia, sia per le vongole, che per le seppie (rispetto ai 1.800 metri di Lido di Venezia e Pellestrina ed ai 1.200 metri di Jesolo e Cavallino).

Il ridotto e sovrapposto areale di pesca **non ha consentito l'introduzione del corridoio esclusivo di pesca per le draghe idrauliche** ed ha richiesto l'individuazione di una soluzione ad hoc per poter preservare entrambi i mestieri coinvolti.

Questa soluzione prevede che:

per gli operatori dediti alla pesca delle vongole di mare con Draga Idraulica

1. Nel periodo aprile-luglio per gli anni 2015 e 2016 le imbarcazioni iscritte al Co.Ge.Vo. di Venezia e riferibili al Porto di Caorle osserveranno un fermo tecnico/biologico di due mesi.

2. Nello stesso periodo (fermo tecnico) nessuna draga idraulica iscritta ai Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia potrà esercitare l'attività di pesca nel tratto costiero compreso tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del fiume Piave.

3. Non essendoci in questo ambito il corridoio esclusivo per la pesca delle draghe idrauliche si prescrive che nel periodo consentito alla raccolta delle vongole (al di fuori del fermo tecnico di cui al punto 1) le unità di pesca inizino l'attività in orario diurno, in modo da riuscire ad individuare meglio i segnali degli attrezzi da posta e diminuire la possibilità di danneggiamento.

per gli operatori che pescano con le nasse sono state individuate le seguenti zone a partire dalla linea di battigia:

- Zona di pesca con le nasse per le seppie compresa tra 200 metri e 500 metri nel periodo aprile-entrata in vigore dell'Ordinanza sulla Sicurezza balneare.

- Zona di pesca con le nasse per le seppie oltre 500 metri e fino ad 1 miglio nautico nel periodo aprile-luglio.

Infine, in accordo con tutti gli operatori, essendo in numero limitato (7) le Draghe Idrauliche riferibili al porto di Caorle, nel periodo al di fuori del fermo tecnico potranno pescare negli stessi areali degli operatori con attrezzi da posta, avendo l'accortezza di individuare zone con minore densità di attrezzi da posta.

AZIONE DI PIANO N. 4:

Identificazione del numero massimo di nasse

Considerando l'andamento negativo degli sbarchi della risorsa seppia nei mercati ittici veneti, a tutela della stessa risorsa seppia viene sperimentalmente fissato in massimo di **60.000 il numero delle nasse da autorizzare** su base annuale nel Compartimento Marittimo di Venezia.

In sede di prima applicazione del Piano Sperimentale di Gestione tale valore massimo (soglia) è di carattere indicativo e sarà verificato ed aggiornato a valle dell'analisi complessiva delle richieste pervenute in Capitaneria di Porto nell'anno 2015, anche distinguendolo per singolo ambito.

Successivamente i valori soglia, distinti anche per ambito, saranno inoltre valutati in considerazione dell'andamento delle produzioni e della ripresa della consistenza dello stock di *Sepia officinalis*.

A partire dall'anno 2016, valutati i risultati del primo anno di sperimentazione verrà verificata la possibilità di prevedere, qualora ci sia un numero di richieste di posizionamento di nasse superiore al limite in vigore, ed una continua contrazione produttiva, di diminuire il numero massimo di nasse da autorizzare per singolo operatore (attualmente validato in 300 trappole) e/o per impresa di pesca (attualmente validato in 600 trappole se presenti due o più operatori imbarcati), per non penalizzare e/o precludere l'attività a nessuna impresa di pesca locale. Tale variazione al numero massimo di attrezzi consentiti potrà essere applicata per singolo ambito (se riguarda un unico ambito) o a livello compartimentale (se riguarda più di 3 ambiti).

AZIONE DI PIANO N. 5:

Documentazione necessaria al rinnovo dell'autorizzazione per il posizionamento delle nasse

Dall'anno 2015 gli operatori professionali devono presentare la domanda di autorizzazione alla pesca con le nasse consultando gli elaborati messi a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Venezia e posizionando sulle aree (massimo 2) codificate dalla cartografia i propri attrezzi da pesca (Allegati alla presente).

Dall'anno 2016 le stesse domande, per essere accettate e rinnovate, dovranno contenere un'autocertificazione con i dati di pescato ed i ricavi ottenuti con il sistema di pesca delle nasse durante la stagione precedente.

Relativamente all'autocertificazione si evidenzia che:

1. Se i dati di pescato ed i ricavi ottenuti sono inferiori al valore medio compartimentale, dovrà essere comunicata la motivazione (perdita attrezzi, stagione di pesca accorciata, ecc.).

2. Se per tre anni consecutivi non si presenta un'autocertificazione sostenibile non verrà rilasciata per l'anno successivo l'autorizzazione alla pesca con grandi cogolli/reoni e nasse.

AZIONE DI PIANO N. 6:

Attività integrative tra Compartimenti Marittimi limitrofi

Visto che in Veneto la gestione della pesca della seppia con le nasse viene effettuata da due distinte sezioni pesca (Venezia e Chioggia) della Capitaneria di Porto e visto che le imprese di pesca hanno la possibilità di posizionare gli attrezzi da posta anche nel Compartimento Marittimo limitrofo, **si prescrive che**:

- Se un'impresa di pesca appartenente ad un Compartimento Marittimo limitrofo vuole posizionare **tutte le nasse** nel Compartimento Marittimo di Venezia è autorizzata purché rispetti i valori soglia indicati dallo stesso Compartimento Marittimo (300 nasse per una persona imbarcata e 600 nasse per più persone imbarcate).

- Qualora un'impresa di pesca appartenente ad un Compartimento Marittimo limitrofo voglia posizionare per la stessa stagione di pesca delle nasse anche nel Compartimento Marittimo di Venezia **si pone in Seconda Priorità**, scegliendo la zona di pesca dopo gli operatori appartenenti al Compartimento Marittimo di Venezia.

- Qualora un'impresa di pesca voglia posizionare le nasse contemporaneamente in due Compartimenti Marittimi limitrofi deve rispettare, come limite complessivo, il numero massimo di nasse imposto dalla normativa del Compartimento Marittimo di appartenenza, posizionando nello stesso obbligatoriamente almeno il 50% degli attrezzi ed il rimanente numero di trappole nel Compartimento Marittimo limitrofo, rispettando la priorità di cui al punto precedente.

AZIONE DI PIANO N. 7:

Tempistica per l'inizio della stagione di pesca

Per l'anno 2015 e per l'anno 2016 si prevede di iniziare la stagione di pesca con le nasse il giorno 31 marzo.

La documentazione utile deve essere presentata

alla Capitaneria di Porto di Venezia annualmente **entro e non oltre il giorno 10 marzo**.

10. PIANO SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2016-2017 PER LA PESCA CON RETI DA POSTA TRAMAGLI E SIMILI

La pesca con reti da posta, tipo tramagli o simili è un'attività difficilmente localizzabile in modo puntiforme, in quanto la tecnica di pesca principale prevede il posizionamento delle arti in orario pomeridiano-notturno ed il successivo salpamento prima dell'alba del giorno seguente.

La normativa specifica delle reti da posta fa riferimento al Reg. CE 1967/2006, quando al punto 3 dell'Allegato II definisce i parametri per il loro utilizzo.

In questa Fase 1 della Pianificazione della Fascia costiera non è ancora delineata completamente la struttura del sistema di pesca coi tramagli, in quanto è un mestiere molto legato alla tradizione della singola marineria.

Dalle prime informazioni reperite presso le stesse marinerie è stato osservato che la pesca con tramagli entro le tre miglia è molto praticata a Caorle, dove ci sono 35-40 imbarcazioni adibite, piuttosto sentita tra Jesolo e Cavallino e praticata da un modesto numero di imprese tra Lido di Venezia e Pellestrina.

Per acquisire maggiori informazioni, ed avviare anche per questi sistemi di pesca un percorso gestionale integrato, con il presente Piano si prevede che ogni impresa che pesca con reti da posta tramagli e simili debba comunicare alla competente Autorità Marittima, a partire dal gennaio 2016 e per i 2 anni successivi (sempre a gennaio) il programma di attività previsto in termine di zona sub compartimentale e dotazione delle attrezzature da utilizzare.

Tale pratica, che si intensifica di estate soprattutto entro i 500 metri dalla linea di costa, è stata preclusa in questo ambito prossimo alla linea di battigia nell'anno 2012 con le Ordinanze per la Sicurezza Balneare (n. 43/2012 e 44/2012).

Al fine di tutelare la piccola pesca artigianale che reca con se una importante tradizione storica e per omogeneizzare dal punto di vista normativo la pesca su base regionale, si indicano le seguenti Azioni gestionali da autorizzare nel periodo primaverile-estivo in deroga alle ordinanze n. 43/2012 e 44/2012 (Sicurezza Balneare):

- Suddividere il Compartimento Marittimo di Venezia in tre Zone sub-compartimentali su cui poter fare richiesta di posizionare i tramagli.
- Consentire la pesca con reti da posta in orario notturno dalle 20:00 alle 5:00.
- Consentire la pratica fino ad un limite minimo di 300 metri dalla linea di battigia.
- Autorizzare un numero massimo di imbarcazioni, da definire dopo specifico censimento su base compartimentale.

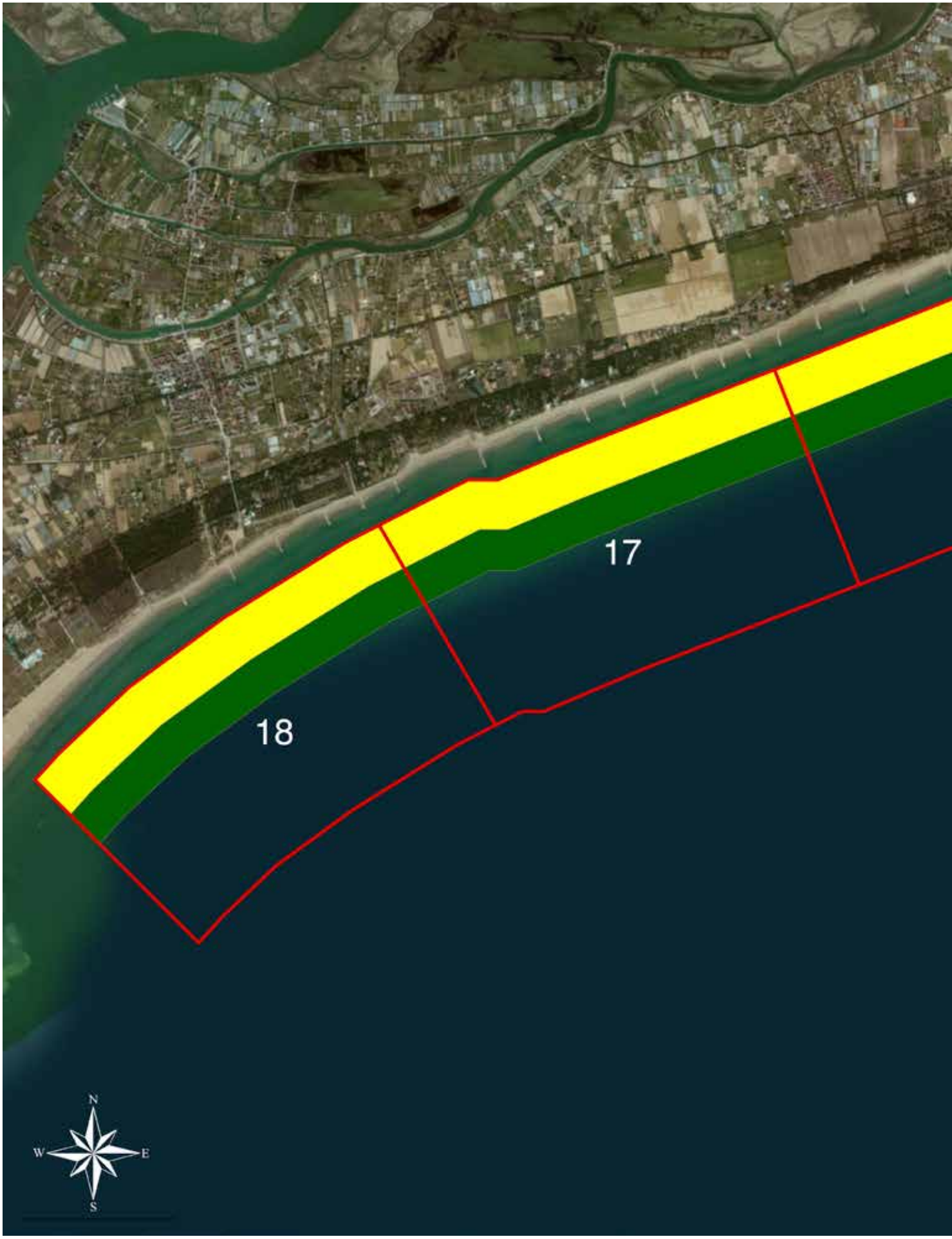
17
18
N
W
E
S

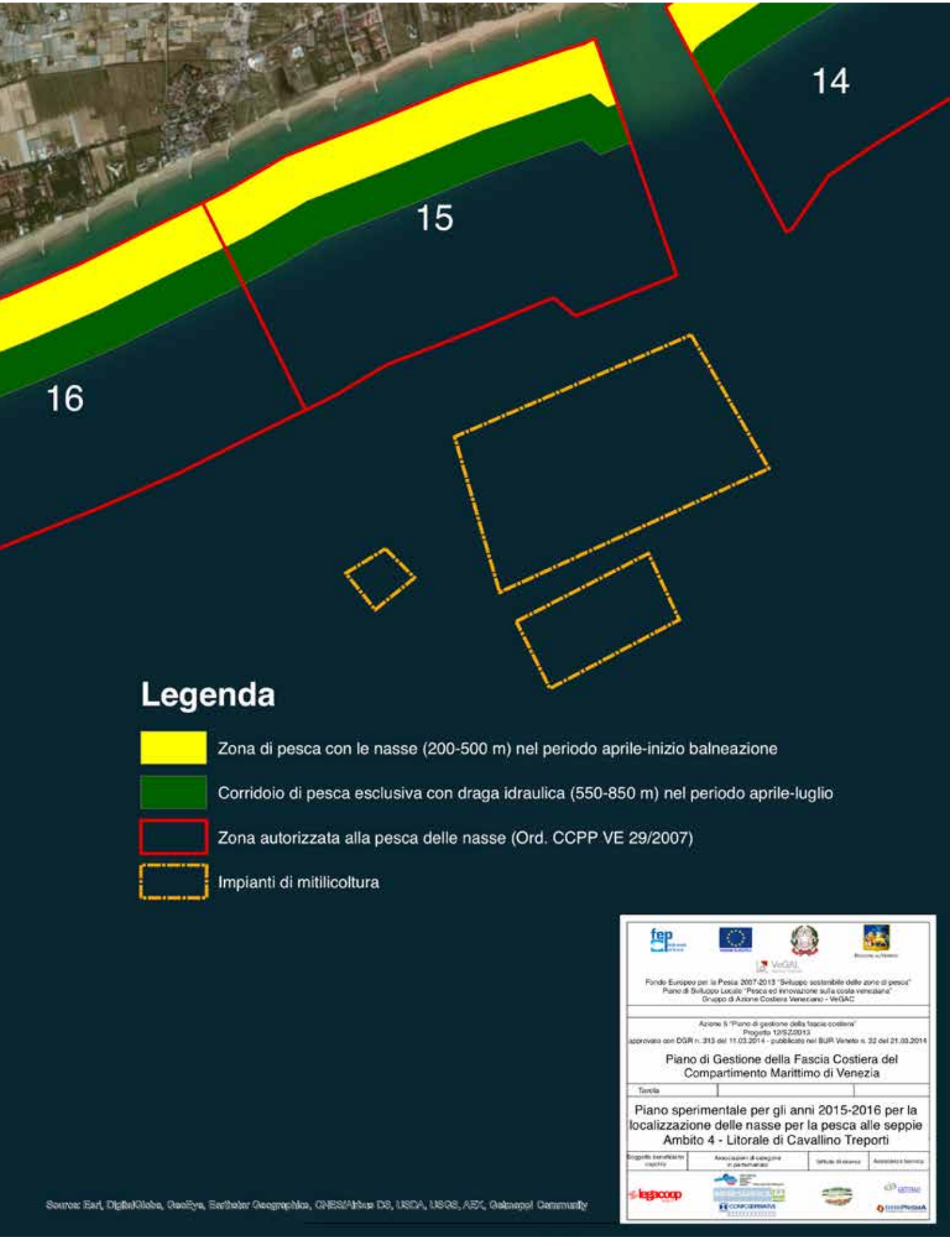
14
15
16
Legenda
Zona di pesca con le nasse (200-500 m) nel periodo aprile-inizio balneazione
Corridoio di pesca esclusiva con draga idraulica (550-850 m) nel periodo aprile-luglio
Zona autorizzata alla pesca delle nasse (Ord. CCPP VE 29/2007)
Impianti di mitilicoltura
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"
Piano di Sviluppo Locale "Pesca ed innovazione sulla costa veneziana"
Gruppo di Azione Costiera Veneziano - VeGAC
Piano di Gestione della Fascia Costiera del Compartimento Marittimo di Venezia
Piano sperimentale per gli anni 2015-2016 per la localizzazione delle nasse per la pesca alle seppie
Ambito 4 - Litorale di Cavallino Treporti
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

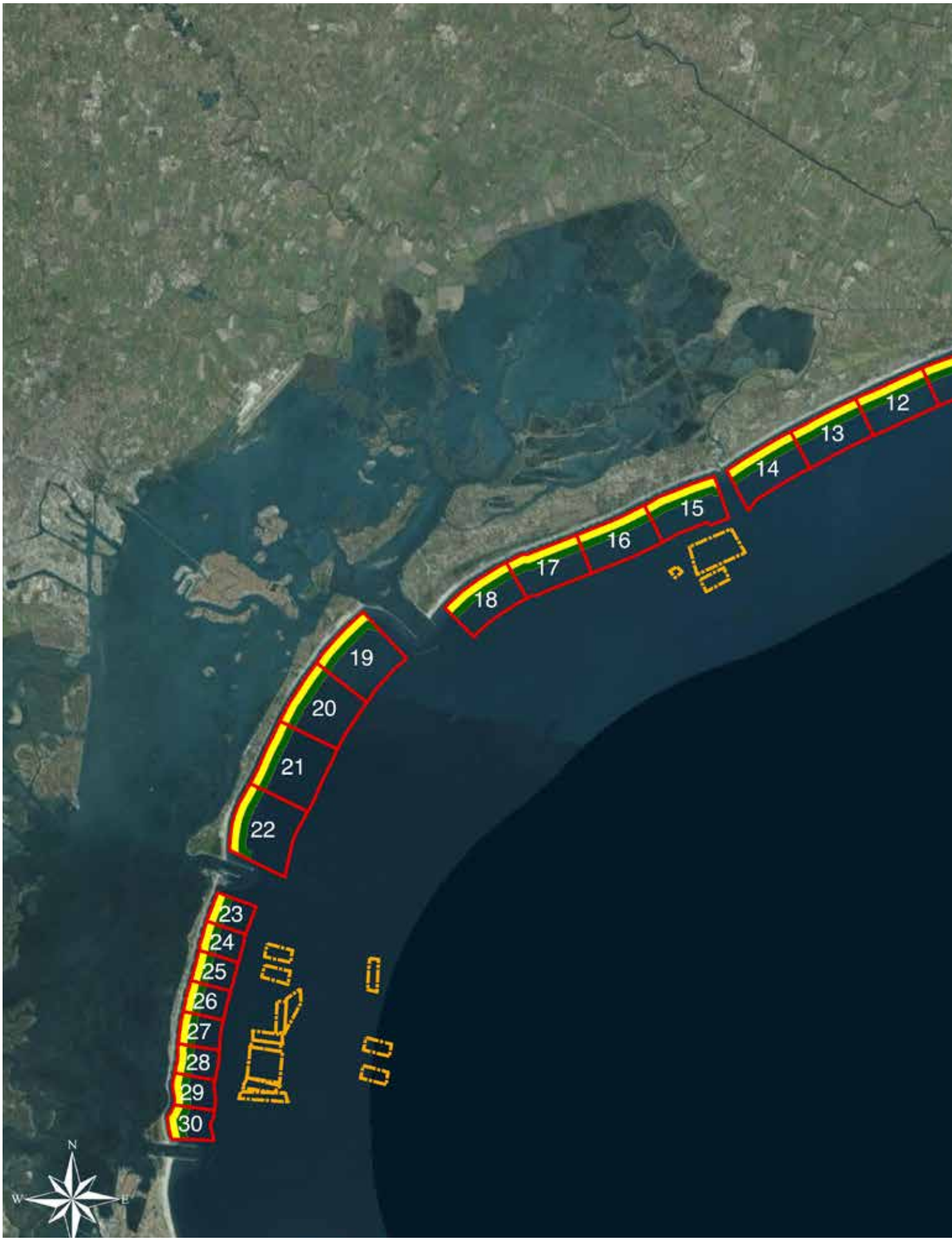
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
N
W
E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Legenda
Zona di pesca con le nasse (200-500 m) nel periodo aprile-inizio balneazione
Corridoio di pesca esclusiva con draga idraulica (550-850 m) nel periodo aprile-luglio
Zona autorizzata alla pesca delle nasse (Ord. CCPP VE 29/2007)
Impianti di mitilicoltura
Area Tegnue Falconera - sito S.I.C. "IT3250048"
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"
Piano di Sviluppo Locale "Pesca ed innovazione sulla costa veneziana"
Gruppo di Azione Costiera Veneziano - VeGAC
Azione 5 "Piano di gestione della fascia costiera"
Progetto 12/SZ/2013
approvato con DGR n. 313 del 11.03.2014 - pubblicato nel BUR Veneto n. 32 del 21.03.2014
Piano di Gestione della Fascia Costiera del Compartimento Marittimo di Venezia
Tavola
Piano sperimentale per gli anni 2015-2016 per la localizzazione delle nasse per la pesca alle seppie
Inquadramento generale
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Community

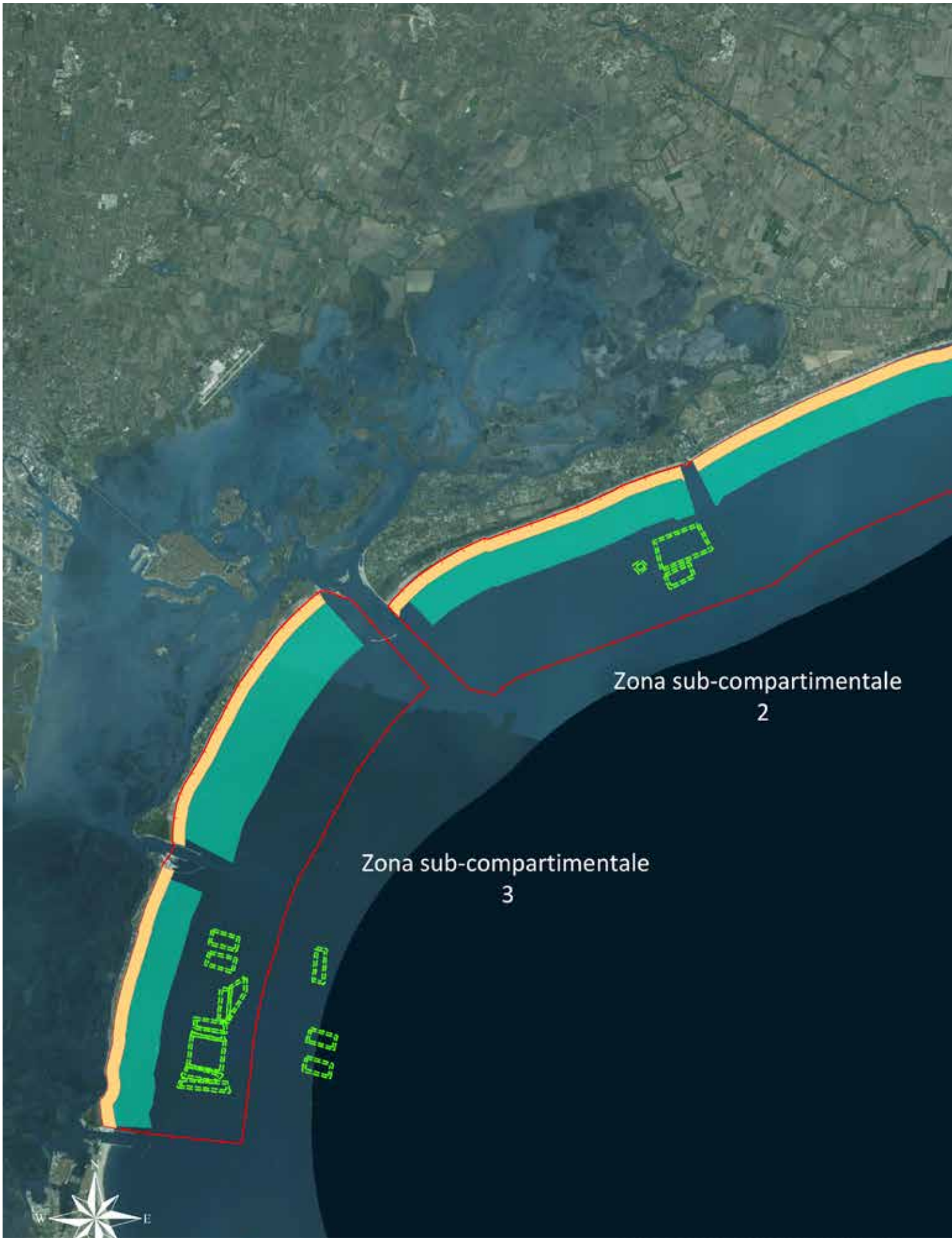
Zona sub-compartimentale
2
Zona sub-compartimentale
3

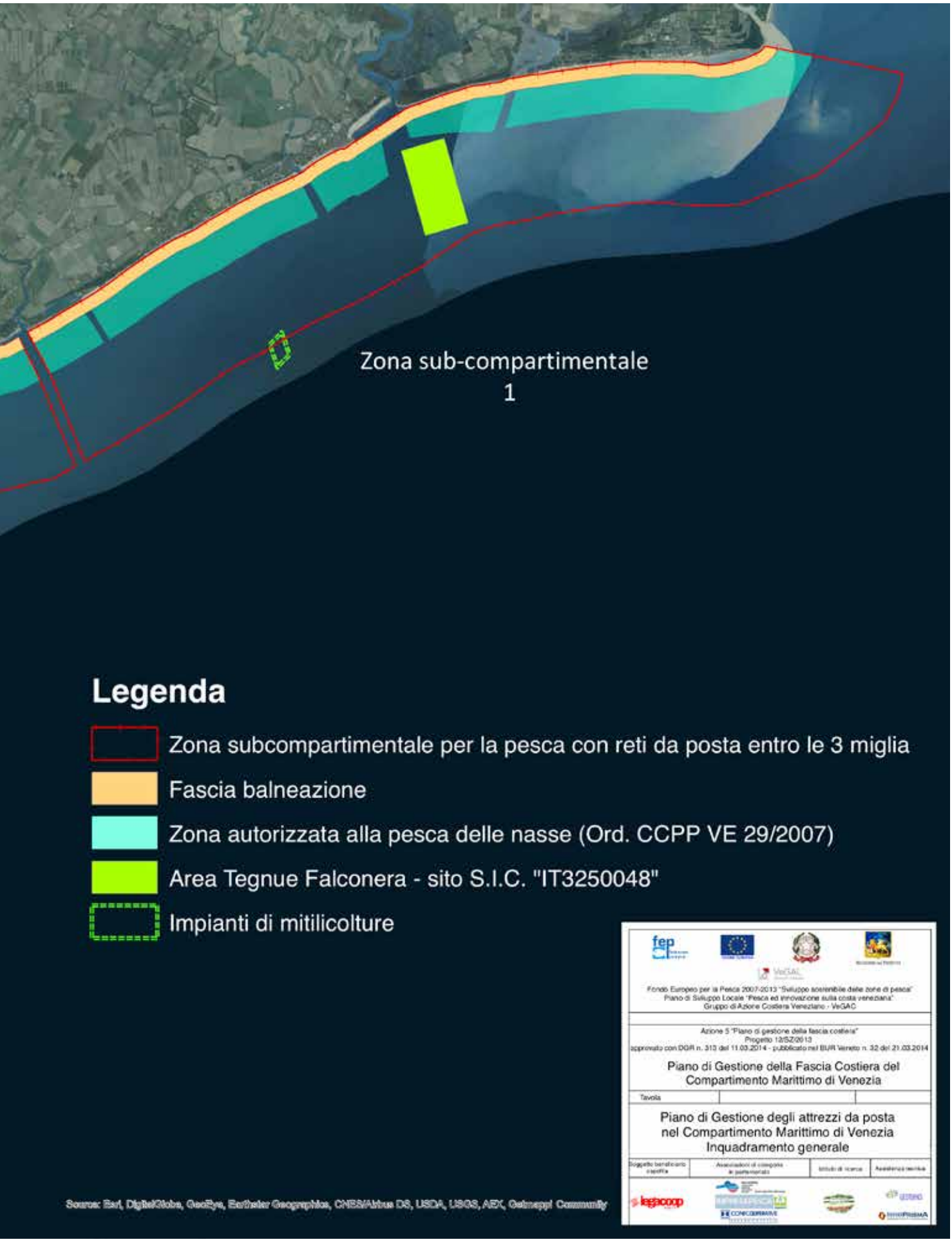
Zona sub-compartimentale
1
Legenda
Zona subcompartimentale per la pesca con reti da posta entro le 3 miglia
Fascia balneazione
Zona autorizzata alla pesca delle nasse (Ord. CCPP VE 29/2007)
Area Tegnue Falconera - sito S.I.C. "IT3250048"
Impianti di mitilicolture
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"
Piano di Sviluppo Locale "Pesca ed innovazione sulla costa veneziana"
Gruppo di Azione Costiera Veneziano - VeGAC
Azione 5 "Piano di gestione della fascia costiera"
Progetto 12/SZ/2013
approvato con DGR n. 313 del 11.03.2014 - pubblicato nel BUR Veneto n. 32 del 21.03.2014
Piano di Gestione della Fascia Costiera del
Compartimento Marittimo di Venezia
Tavola
Piano di Gestione degli attrezzi da posta
nel Compartimento Marittimo di Venezia
Inquadramento generale
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

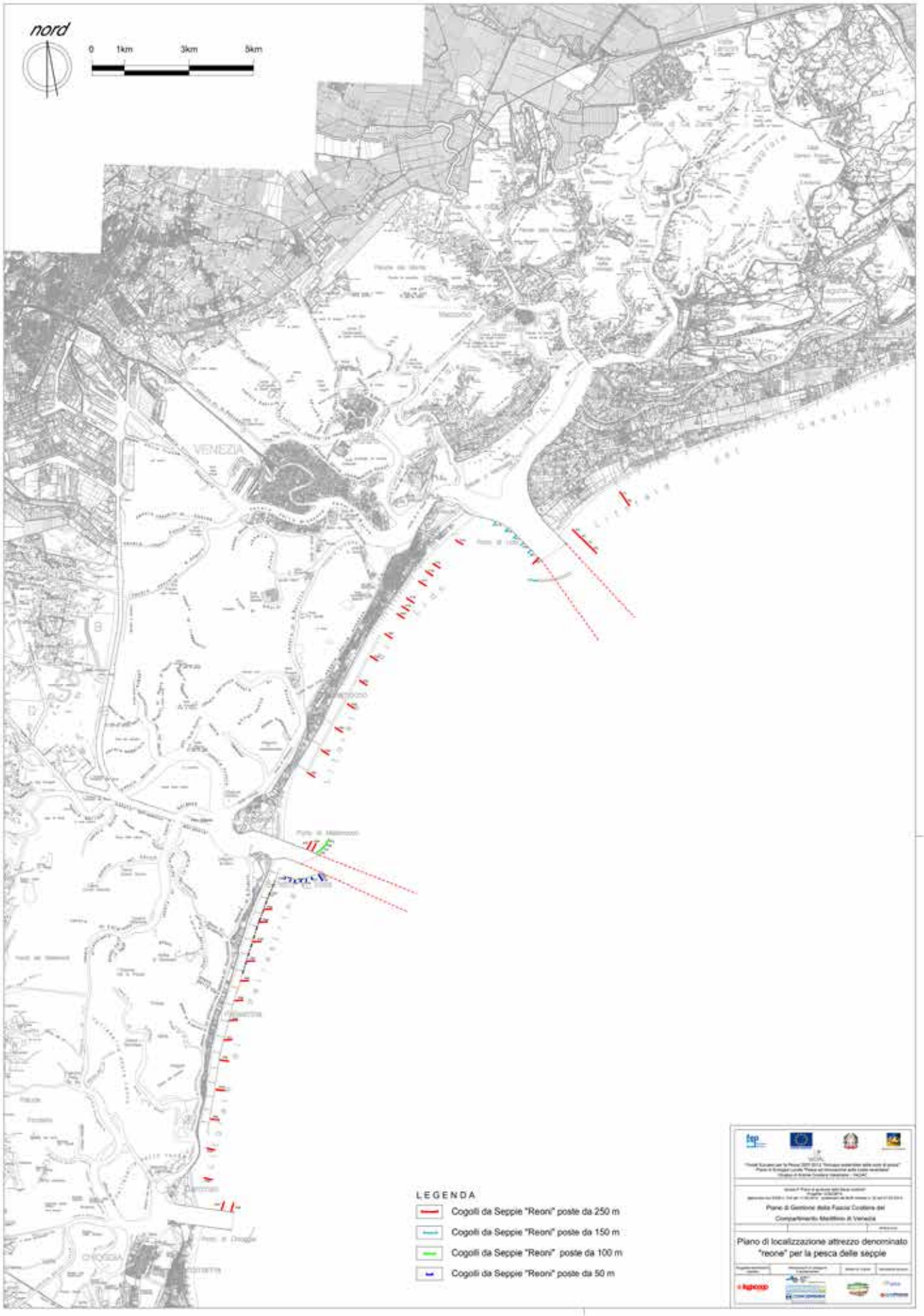
nord
0
1km
3km
5km
VENEZIA
CHIOGGIA
LEGENDA
Cogoli da Seppie "Reoni" poste da 250 m
Cogoli da Seppie "Reoni" poste da 150 m
Cogoli da Seppie "Reoni" poste da 100 m
Cogoli da Seppie "Reoni" poste da 50 m
Piano di Gestione della Fascia Costiera del
Compartimento Marittimo di Venezia
Piano di localizzazione attrezzo denominato
"reone" per la pesca delle seppie

Dichiarazione Ministeriale su un Piano di Azione Regionale per la piccola pesca nel Mediterraneo e nel Mare Nero

PREMESSA

1. Noi, i Ministri, i Capi delle delegazioni nazionali e il Commissario europeo per l'Ambiente, gli Affari Marittimi e la Pesca, ci siamo incontrati a Malta il 26 settembre 2018 per sostenere e promuovere la piccola pesca nei prossimi dieci anni attraverso l'adozione di un piano di azione regionale per la pesca artigianale nel Mediterraneo e nel Mar Nero;

2. Questo piano d'azione regionale (di seguito il "piano") mira a stabilire gli obiettivi, i principi e le azioni concrete da applicare per garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine delle attività di piccola pesca;

3. Da millenni, il settore della piccola pesca ha fornito i mezzi di sostentamento nelle comunità costiere e nelle economie locali. Il settore genera valore socio-economico e, nel caso delle economie di sussistenza, svolge un ruolo importante per la sicurezza alimentare. Globalmente, si stima che 37 milioni di persone siano direttamente impiegate nelle attività di piccola pesca, mentre si stima che 100 milioni di persone siano impegnate in attività correlate;

4. Nel Mediterraneo e nel Mar Nero, le attività di piccola pesca costituiscono oltre 1'84% della flotta peschereccia e il 44% della capacità di pesca, impiegano almeno il 62% della forza lavoro totale a bordo dei pescherecci e rappresentano circa il 24% del valore di sbarco totale dalla pesca di cattura nella regione;

5. I pescatori della piccola pesca sono fermamente radicati nelle comunità locali, nelle tradizioni, nel patrimonio culturale e nei valori. Molti di loro sono lavoratori autonomi e forniscono pesce per il consumo umano diretto all'interno delle loro famiglie o delle loro comunità. Svolgono un ruolo fondamentale nell'inclusione sociale e nella coesione sostenendo le popolazioni nelle aree remote e rurali;

6. La piccola pesca crea valore aggiunto per lo sviluppo locale, oltre a contribuire alla sostenibilità sociale e ambientale, grazie alla sua capacità di produrre catene di valore brevi e forniscono ai consumatori pesce di qualità e vario, e in generale, hanno un impatto relativamente basso sull'ambiente e offrono un ruolo significativo alle donne attraverso la diversificazione delle attività di pesca;

7. Tuttavia, in alcuni paesi, il settore manca di riconoscimento e rappresentatività, in

particolare a causa dell'elevato numero di segmenti e della natura sparpagliata delle attività di pesca, nonché della presenza di altre industrie di pesca locali e delle economie marittime. Inoltre, manca una chiara caratterizzazione del settore;

8. Come risultato, in alcuni casi, gli attori della piccola pesca potrebbero non essere sufficientemente coinvolti nei processi decisionali pertinenti a tutti i livelli (enti locali, regionali, nazionali e internazionali) attraverso approcci partecipativi. La loro mancanza di voce indebolisce anche il peso dei piccoli pescatori e dei lavoratori della pesca all'interno del mercato, nonché le loro possibilità di accedere all'assistenza finanziaria, ai luoghi di sbarco, alle aree ed alle possibilità di pesca, e ostacola la loro conoscenza ecologica, e che le loro idee collettive e le proposte siano ascoltate e prese in considerazione;

9. Le capacità del settore sono limitate in termini di capitale umano (invecchiamento dei pescatori, difficoltà ad attrarre i giovani, mancanza di accesso a un'istruzione adeguata, condizioni di lavoro, norme di sicurezza a bordo), investimenti (accesso al credito) e innovazione. Di conseguenza, il settore ha difficoltà a soddisfare i requisiti minimi di conformità riguardanti, in particolare, la raccolta dei dati, la tracciabilità e le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza;

10. Molte altre attività marittime interagiscono con la piccola pesca in termini di accesso allo spazio marittimo, alle infrastrutture, ai luoghi di sbarco e ai porti. Questa situazione potrebbe portare all'inquinamento marino e all'alterazione degli ecosistemi marini, avendo quindi un impatto sulla piccola pesca. Le economie marittime che interagiscono in particolare con la piccola pesca sono, tra l'altro, altre attività di pesca commerciale, estrazione di idrocarburi, progetti per la produzione di energia dagli oceani, pesca ricreativa, altri sistemi di pesca, estrazione di sabbia per i ripascimenti delle coste, acquacoltura, turismo costiero e trasporto marittimo;

11. Ciononostante, esistono sinergie e interazioni positive tra la pesca artigianale e altre attività marittime che possono essere realizzate, ad esempio, attraverso la condivisione di strutture e fornitori, l'ecoturismo e la gestione partecipativa delle aree marine protette (AMP);

12. A causa della loro profonda conoscenza e della stretta relazione con gli ecosistemi marini, gli attori della piccola pesca sono nella migliore posizione per osservare i principali cambiamenti ambientali e climatici. Di conseguenza, i pescatori della piccola pesca non sono solo utenti delle risorse ma svolgono anche un ruolo di "guardiani del mare"_ In questo contesto, dovrebbero quindi svolgere un ruolo centrale nella gestione e nel riciclaggio dei rifiuti ed essere riconosciuti come attori dell'economia circolare;

13. Questo piano si basa sulle conclusioni del Primo Simposio Regionale sulla piccola pesca sostenibile nel Mediterraneo e sul Mar Nero (Malta, novembre 2013), le Linee Guida Volontarie della FAO per assicurare una piccola pesca sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e l'Eradicazione della Povertà (Linee guida SSF - adottate a Roma nel 2014), le conclusioni della Conferenza regionale "Costruire un futuro per la piccola pesca sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero" (Algeria, marzo 2016), i risultati della conferenza di Alto Livello sulla pesca e l'acquacoltura del Mar Nero (Bulgaria, giugno 2018) e la conferenza di Alto Livello per una cooperazione rafforzata in materia di pesca e acquacoltura del Mar Nero (Romania, ottobre 2016), la conferenza ministeriale sulla sostenibilità del-

la pesca mediterranea "MedFish4Ever" (Malta, marzo 2017) e la strategia a medio termine (2017-2020) verso la sostenibilità della pesca del Mediterraneo e del Mar Nero adottate dal CGPM, nonché l'iniziativa di Crescita Blu della FAO;

14. Questo piano è inoltre in linea con "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2020 per lo sviluppo sostenibile", adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare l'Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 2 "Zero fame" e il suo obiettivo 2.3, SDG 5 "Eguaglianza di genere" e i suoi obiettivi 5.a e 5.b, SDG 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica" e il suo obiettivo 8.5, SDG 13 "Azione per il clima" e SDG 14 "Vita sott'acqua" e in particolare il suo obiettivo 14.b., che riguarda specificamente la pesca artigianale.

Concordiamo di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine delle attività di piccola pesca sulla base dei seguenti obiettivi e principi:

15. Riconoscere lo stato delle attività di piccola pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, tenendo conto delle specificità regionali, dell'esperienza, delle conoscenze e del contributo al patrimonio culturale delle comunità locali;

16. Riconoscere le specificità socioeconomiche delle attività di piccola pesca, come la stagionalità delle loro attività e la variabilità del loro reddito;

17. Fornire mezzi di sussistenza alle comunità costiere, in particolare nelle zone remote/rurali, attraverso attività di pesca sostenibili;

18. Assicurare che i pescatori siano consapevoli e responsabili della necessità di conciliare gli obiettivi economici e sociali con gli obiettivi ambientali;

19. Quando opportuno, incoraggiare la creazione di enti/associazioni per strutturare, organizzare e rappresentare meglio il settore -in modo specifico in tutti i processi decisionali. Rafforzare e riconoscere le organizzazioni e le piattaforme di pescatori di piccola pesca esistenti, comprese le associazioni di donne, in quanto portatori di interesse da prendere in considerazione;

20. Migliorare la capacità di raccogliere dati adeguati sulle attività di piccola pesca e beneficiare della conoscenza tradizionale dei pescatori di piccola pesca sull'ambiente marino;

21. Fornire un accesso equo alle risorse della pesca per i pescatori della piccola pesca, tenendo conto del ruolo socioeconomico e culturale della loro attività nelle comunità locali;

22. Facilitare l'accesso diretto ai mercati e ai servizi pubblici per le piccole comunità di pescatori e agire per promuovere e valorizzare il pesce locale e il pesce fresco;

23. Offrire un'adeguata attenzione e un sostegno finanziario alla piccola pesca senza favorire indebitamente i grandi operatori;

24. Assicurare un'adeguata istituzione di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza appropriati per la piccola pesca;

25. Promuovere l'accesso e l'uso delle nuove tecnologie nell'ambito della piccola pesca, al fine di migliorare la sicurezza, nonché il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza;

26. Promuovere pratiche di pesca che riducono al minimo le catture e gli impatti sull'ambiente marino;

27. Prevenire qualsiasi pratica che possa

contribuire all'economia sommersa e alle attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (INN);

28. Evitare politiche che possano contribuire ad aumentare la sovraccapacità o che possano agire negativamente sulle comunità della piccola pesca;

29. Rafforzare la valorizzazione del settore, in particolare per i pesci catturati localmente, al fine di massimizzare i benefici economici della pesca artigianale;

30. Sostegno alla diversificazione delle attività per garantire lo sviluppo sostenibile del settore e delle comunità costiere;

31. Promuovere la diversificazione delle catture e promuovere la qualità rispetto alla quantità in modo da offrire un vantaggio alle attività di piccola pesca con benefici per i consumatori, i pescatori e l'ambiente;

32. Promuovere il miglioramento dei livelli di qualificazione e delle capacità dei pescatori;

33. Assicurarsi che l'istituzione di AMP avvenga in modo partecipativo, prendendo in considerazione la realtà delle fonti di sostentamento della piccola pesca;

34. Tenere in debito conto delle attività di piccola pesca nella pianificazione dello spazio marittimo, comprese le loro interazioni con altri settori, come altri settori della pesca commerciale, pesca ricreativa, acquacoltura, energie marine rinnovabili, trivellazione petrolifera, trasporti e turismo;

35. Incoraggiare la visibilità e la partecipazione dei rappresentanti della pesca piccola nei processi decisionali e di consulenza nazionali e locali quando si affrontano temi inerenti la pesca e altre politiche pertinenti, quali ambiente, trasporti, turismo e infrastrutture;

36. Promuovere la dignità del lavoro e delle condizioni di lavoro lungo l'intera catena del valore per la pesca artigianale;

37. Considerare il particolare ruolo delle donne nell'economia della pesca artigianale e delle comunità costiere;

38. Riconoscere e tenere conto dell'impatto delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e dei cambiamenti climatici sulle attività di piccola pesca;

39. Incoraggiare le organizzazioni e le istituzioni regionali, le organizzazioni non governative e altre parti interessate a svolgere un ruolo significativo nel promuovere gli obiettivi e i principi del piano e gli orientamenti e delle Linee Guida del SSF, nonché a continuare a fornire il loro contributo alla sostenibilità delle attività di piccola pesca;

Di conseguenza, ci impegniamo, in conformità con le norme esistenti e le risorse disponibili, ad attuare le azioni previste nel piano entro il l gennaio 2028. A tal fine, gli obiettivi, i principi e le azioni summenzionati devono essere attuati nelle strategie e/o nei piani nazionali.

Firmato a Malta, il 26 settembre 2018, in due originali in inglese

PIANO REGIONALE DI AZIONE PER LA PICCOLA PESCA NEL MEDITERRANEO E NEL MAR NERO

Il piano d'azione regionale per la piccola pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (RPOA-SSF) è composto dalle seguenti azioni:

1. Adottare, quanto prima possibile, una caratterizzazione delle attività di piccola pesca

nel Mediterraneo e nel Mar Nero, rispecchiando la loro rilevanza socio-economica e le loro specificità sulla base di una serie di criteri indicativi (dimensioni delle navi, attrezzi utilizzati, durata del battuta di pesca, attività di pesca senza barca, ecc.);

A. Ricerca scientifica

2. Iniziare un'attività di ricerca regionale integrata al fine di raccogliere dati accurati, validi e completi sul valore e l'impatto socio economico delle attività di pesca piccola;
3. Sviluppare studi scientifici per rafforzare le conoscenze sulle interazioni tra la pesca artigianale e gli ecosistemi marini e il loro impatto sulle risorse marine. Se pertinente, coinvolgere i pescatori nelle attività di monitoraggio scientifico, tenendo conto delle loro conoscenze tradizionali e assicurando che siano informati dei risultati di tali studi;
4. Sviluppare studi scientifici per rafforzare le conoscenze sulle interazioni tra pesca ricreativa e pesca artigianale;
5. Progettare e attuare progetti pilota e innovativi che coprano tutti gli aspetti della pesca artigianale;
6. Considerare la valutazione della piccola pesca nell'ambito di studi previsionali sull'adattamento ai cambiamenti climatici, compreso il suo potenziale contributo alla riduzione della CO2;

B. Dati sulla piccola pesca

7. Utilizzando tutti gli strumenti appropriati, sviluppare sistemi di raccolta di informazioni e dati che coinvolgano gli operatori della piccola pesca nella raccolta di dati a livello regionale su flotte e attività di pesca, compresa la registrazione di tutte le catture;
8. Stabilire registri delle flotte pescherecce nazionali che registrino navi da pesca di piccole dimensioni;
9. Integrare le tradizionali conoscenze ecologiche dei pescatori della piccola pesca nella gestione della pesca;

C. Misure di gestione della piccola pesca

10. Attuare, se del caso, piani di gestione della pesca che stabiliscano regole specifiche volte a garantire, in particolare, l'accesso preferenziale per attività di piccola pesca sostenibili e a basso impatto lungo la fascia costiera;
11. Prendere in considerazione le misure di gestione e il loro impatto sulle risorse, facilitare l'accesso equo alle risorse marine viventi che dovrebbero essere basate sulla pesca sostenibile e il loro ruolo socioeconomico;
12. Sostenere investimenti nella piccola pesca, come , migliorare la selettività, preservare la biodiversità, ridurre al minimo le catture e le interazioni con le specie vulnerabili e i predatori e promuovere l'efficienza energetica;
13. Garantire un accesso sufficiente ed equo ai luoghi di sbarco e assicurare che siano adeguatamente attrezzati per facilitare le attività di piccola pesca (aree di attracco completamente servite, ormeggi, magazzini refrigerati, servizio di acqua potabile, macchine per il ghiaccio, ecc.);
14. Promuovere la riduzione delle catture accidentali, migliorando la selettività degli attrezzi, formando i pescatori e rafforzando i centri di soccorso e di pronto soccorso;
15. Incoraggiare la piccola pesca a dotarsi di apparecchiature di comunicazione, di navigazione e di conservazione delle catture efficienti, conformemente alle richieste dello Stato di bandiera; sviluppare programmi di formazione per la pesca piccola per l'uso ottimale di tali tecnologie.;
16. Incoraggiare la tracciabilità dei pescherecci di piccole dimensioni utilizzando tecnologie basate su radiofrequenze, satelliti o applicazioni internet;
17. Promuovere la tracciabilità degli attrezzi utilizzati dai pescatori di piccola pesca, in particolare la marcatura degli attrezzi da pesca;
18. Promuovere, se del caso, la sorveglianza partecipativa dei pescatori, in particolare nell'in-

dividuazione di pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (INN);

19. Rafforzare il controllo e la sorveglianza di tutte le attività di pesca, comprese altre attività di pesca commerciale e ricreativa, sia in mare che a terra, compiendo sforzi per evitare pratiche di pesca INN;
20. Promuovere il ripristino e la conservazione degli habitat ittici essenziali per la piccola pesca, compresa la costruzione di barriere artificiali, conformemente alle linee guida pratiche della GFCM per le barriere artificiali nel Mediterraneo e nel Mar Nero e nel rispetto dell'ambiente; deve essere rigorosamente evitato l'uso di sabbia non idonea e lo scarico dei rifiuti;
21. Preparare le linee guida sulle migliori pratiche per estendere e condividere esperienze di successo a livello regionale;

D. Catena del valore della piccola pesca

22. Promuovere la creazione o il rafforzamento di cooperative, organizzazioni di produttori o altre organizzazioni collettive, al fine di migliorare l'accesso al mercato dei prodotti della piccola pesca per aumentare la disponibilità di cibo locale nelle comunità costiere;
23. Stabilire piani regionali per le organizzazioni di produttori di piccola pesca al fine di aumentare la loro redditività e migliorare la qualità e la tracciabilità dei loro prodotti;
24. Affermare la promozione delle vendite dirette di pesce fresco in conformità con i regolamenti nazionali;
25. Organizzare campagne di informazione e/o sensibilizzazione per i consumatori sull'importanza del consumo responsabile dei prodotti locali, sul ruolo delle catene di valore corte nel garantire la freschezza e il consumo di specie meno conosciute e sottoutilizzate, al fine di aumentare la diversità di catture;
26. Promuovere la creazione di etichette di prodotti ittici certificati e di marchi di prodotti della pesca che possano incoraggiare gli operatori ei consumatori ad acquistare prodotti ittici locali e prodotti in modo sostenibile; incoraggiando la creazione di marchi certificati a prezzi accessibili si dovrebbe promuovere una piccola pesca responsabile e sensibilizzare i consumatori su queste attività di pesca locali;
27. Incoraggiare la prima trasformazione degli sbarchi da parte dei pescatori stessi, delle loro cooperative o delle loro organizzazioni di produttori al fine di estendere la durata di conservazione dei prodotti;
28. Garantire la tracciabilità dei prodotti della piccola pesca, garantendo che i prodotti locali introdotti sul mercato siano di buona qualità e sostenibili dal punto di vista ambientale;

E. Partecipazione delle attività di piccola pesca nei processi decisionali

29. Associare le attività di piccola pesca nella creazione e attuazione di strategie di sviluppo marino e strategie di sviluppo locale;
30. Integrare i pescatori della piccola pesca in un approccio partecipativo alla designazione e gestione delle aree marine protette, al fine di consentire l'impegno e il rispetto delle regole di tutte le parti interessate, l'impegno nei processi di risoluzione dei conflitti e la gestione sostenibile attraverso una gestione integrata basata sugli ecosistemi, in linea con le raccomandazioni scientifiche;
31. Assicurarsi che la pianificazione dello spazio marittimo a livello nazionale e regionale tenga conto delle attività di piccola pesca e che esse siano espressamente rappresentate durante l'intero processo;
32. Promuovere i sistemi di gestione partecipativa, come gli organismi di cogestione, in cui possono essere stabilite e attuate misure di gestione della pesca e programmi socioeconomici di accompa-

gnamento;

33. Se necessario, a livello nazionale, rafforzare l'analisi della legislazione e dei meccanismi istituzionali che garantiscono il riconoscimento delle organizzazioni di pescatori di piccola pesca pertinenti e la loro inclusione in tutte le attività riguardanti lo sviluppo sostenibile del settore;
34. Stabilire tabelle di marcia e/o piani che consentano sinergie positive tra la pesca artigianale e altre economie e iniziative marine collegate, in particolare il turismo costiero ed ecologico, la biotecnologia marina, le zone marine protette e l'acquacoltura;
35. Questi piani dovrebbero tradursi in benefici concreti per la pesca piccola responsabile, come infrastrutture condivise, fornitori e/o lavoratori, opportunità di vendita diretta, attività polivalenti, fornitura di avannotti di pesce all'acquacoltura, raccolta di organismi marini per la tecnologia marina migliore monitoraggio e comprensione degli ecosistemi marini per una pesca sostenibile;
36. Organizzare strutture di supporto allo scopo di affrontare le situazioni di concorrenza che possono verificarsi tra la pesca artigianale e altri settori che interagiscono tra loro;
37. Incoraggiare una buona cooperazione tra la pesca artigianale e la pesca ricreativa;

F. Sviluppo delle capacità

38. Stabilire una piattaforma regionale per coinvolgere e promuovere la cooperazione tra le associazioni di piccola pesca (comprese le associazioni femminili) nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Si prevede che questa piattaforma svilupperà e rafforzerà le piattaforme sub regionali e nazionali esistenti al fine di istituire un meccanismo partecipativo per la condivisione delle conoscenze, la collaborazione, il coinvolgimento delle parti interessate, la rappresentanza degli attori della piccola pesca nei processi decisionali e la diffusione delle migliori pratiche;
39. Rafforzare la formazione nella piccola pesca e accordare una priorità specifica all'assistenza finanziaria, al fine di facilitare la loro partecipazione ai processi decisionali e garantire condizioni di parità, in particolare attraverso le seguenti azioni:
    a. creare e rafforzare il supporto tecnico e finanziario (incentivi diretti / indiretti, sistemi di prestiti bancari, ecc.);
    b. aiutare i pescatori della piccola pesca e le organizzazioni femminili per semplificare il loro accesso ai fondi istituzionali, al fine di garantire la transizione verso attività di pesca selettive e sostenibili a lungo termine;
    c. supportare lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni di piccola pesca e delle loro reti;
    d. garantire l'accesso ai servizi di consulenza e agevolare le opportunità di istruzione e formazione per uomini e donne nel settore della pesca, come le università estive, volte a sviluppare le capacità specifiche della pesca, le conoscenze di gestione (pesca, ambiente) e, in particolare, la conoscenza delle soluzioni innovative e degli sviluppi tecnologici;

40. Nel contesto dello sviluppo della comunità locale, attuare piani di diversificazione regionale che aiutino i pescatori della piccola pesca (comprese le donne che operano nel settore della pesca) a diversificare le loro attività (ad esempio, imprenditorialità e formazione alla leadership, turismo nautico ed ecologico, riciclaggio dei rifiuti trovati a mare, missioni di campionamento scientifico marino);
41. Le misure di cui sopra si applicano ai pescatori della piccola pesca e alle loro famiglie e un'attenzione particolare è rivolta alle donne e ai giovani pescatori;
42. Sviluppare un programma regionale volto a fornire sostegno e assistenza tecnica, in particolare ai paesi in via di svilup-

po, al fine di sviluppare capacità nella pesca artigianale;

43. Incoraggiare le amministrazioni locali e nazionali a diffondere e comunicare informazioni sugli sviluppi della politica della pesca, compresi l'innovazione e la tecnologia;

44 Incoraggiare opportunità di formazione professionale per i pescatori, con l'obiettivo di facilitare il ricambio generazionale;

G. Lavoro dignitoso

45. Promuovere il lavoro dignitoso, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la protezione sociale per tutti i lavoratori della piccola pesca;
46. Con l'assistenza della CGPM, organizzare entro il 2019 una conferenza per affrontare la questione dello sviluppo sociale, dell'occupazione e del lavoro dignitoso in relazione alla pesca artigianale;

H. Ruolo delle donne

47. Sostenere progetti volti a consentire alle donne di intraprendere attività di piccola pesca;
48. Assicurare la parità di partecipazione delle donne ai processi decisionali per le politiche rivolte alla pesca artigianale;
49. Incoraggiare lo sviluppo di tecnologie migliori adeguate al lavoro delle donne nella pesca artigianale;

I. Clima e ambiente

50. Coinvolgere le conoscenze e le competenze degli attori della piccola pesca nello sviluppo di politiche e piani che affrontano il cambiamento climatico nel settore della pesca, in particolare piani di adattamento e di mitigazione, anche nel quadro di contributi determinati a livello nazionale (NDC) stabiliti dall'accordo di Parigi;
51. Assistere e sostenere le comunità di piccola pesca colpite dal cambiamento climatico o dalle catastrofi naturali e provocate dall'uomo;
52. Promuovere soluzioni innovative per la valorizzazione e l'utilizzazione di specie non indigene;
53. Incoraggiare i pescatori della piccola pesca a partecipare attivamente all'economia circolare, ad esempio, stabilendo piani per lo smaltimento e il riciclaggio delle reti recuperate al fine di ridurre l'impatto della pesca fantasma; tali piani possono includere schemi premianti per la raccolta di rifiuti marini;
54. Coinvolgere la piccola pesca nella designazione e nella gestione delle aree marine protette per promuovere l'uso di pratiche di pesca sostenibili, in linea con i loro obiettivi di conservazione ambientale, e sensibilizzare sui benefici dati da oceani sani per una pesca produttiva;

J. Ruolo della GFCM

55. La CGPM fornisce assistenza tecnica agli stati in via di sviluppo per lo sviluppo di piani di gestione partecipativi e cooperativi per la piccola pesca;
56. Il CGPM stabilisce, nella sua quarantaduesima sessione, un calendario che indica gli obiettivi a breve e medio termine per l'attuazione delle azioni elencate nell'RPOA-SSF;
57. La CGPM deve orientare e coordinare le azioni per assicurare l'attuazione dell'RPOA-SSF e fornire una relazione annuale sull'attuazione delle azioni stabilite nell'RPOA-SSF, che riflette le relazioni fornite dai paesi rivieraschi;
58. Il CGPM è invitato a collaborare strettamente con le organizzazioni competenti per l'attuazione dell'RP0A-SSF, ove opportuno;
59. La CGPM organizza una conferenza di medio termine nel 2024 per valutare i progressi nell'attuazione dell'RPOA-SSF.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018